



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia". (A.S. 1925)
Repertorio atti n. 110/20 del 10 settembre 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 settembre 2020:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 0008223 del 18 agosto 2020, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: "Misure urgenti, per il sostegno e il rilancio dell'economia" (A.S. 1925) approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 agosto 2020, da sottoporre al parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n. 0014103 del 26 agosto 2020, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno dichiarato di sospendere il proprio parere sul provvedimento in esame, consegnando un documento contenente osservazioni e proposte emendative (All.A);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole e ha consegnato un documento contenente osservazioni e proposte emendative (All.B), evidenziando, in particolare, talune questioni quali l'incremento del fondo per le spese di affitto e/o noleggio di strutture da destinare ad uso scolastico; la proroga del termine dell'avvio dei lavori, previsto per il 15 settembre, relativamente all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza del territorio; l'integrazione delle risorse per il 2020 del Fondo di sostegno per gli enti in pre-dissesto con caratteristiche strutturali di debolezza finanziaria; il ripristino della soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi; una serie di correttivi al provvedimento concernente le assunzioni di personale e, infine, una serie di disposizioni volte a favorire la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016;



[Handwritten signature]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI ha espresso parere favorevole, consegnando un documento di osservazioni e proposte emendative (All.C) e sottolineando, in particolare, talune questioni quali la previsione di ulteriori risorse da destinare all'edilizia scolastica e la necessità di ridare corpo e struttura a tutti gli uffici di progettazione e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte formulate;

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (A.S. 1925), trasmesso, con nota n. 0014103 del 26 agosto 2020, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia

d.c.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

10 SETTEMBRE 2020
All. A



20/162/CU01/C2

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA
3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO
2020, N. 104 RECANTE: "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL
RILANCIO DELL'ECONOMIA" (A.S. 1925).**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Roma, 10 settembre 2020

6

Posizione in merito al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

Il tema della priorità della copertura delle “minori entrate” necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali più volte sottolineata dalle Regioni e dalle Province autonome, è stato affrontato nel Tavolo tecnico presso il MEF di cui all’art.111 del DL 34/2020, che ha definito una prima risposta al tema della salvaguardia degli equilibri di bilancio, secondo l’art.119 della Costituzione e la legge n. 243/2012 (art. 9), attraverso gli accordi in materia di finanza pubblica sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020 e che sono stati recepiti nel DL 104/2020 con un incremento del fondo a disposizione del comparto regioni per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento di tutte le funzioni istituzionali (indistintamente) di 2,8 mld di cui:

- **1,2 mld per le RSO** (da 500 ml a 1,7 mld) in parte per circa 950,7 ml per il ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione;
- **1,6 mld per le RSS** (da 1 ml a 2,6 mld): il ristoro della perdita di gettito è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro.

Corre l’obbligo sottolineare che le Regioni a statuto ordinario sono l’unico segmento nel comparto della Pubblica Amministrazione che deve restituire allo Stato parte delle somme ricevute per circa 950,7 ml di euro che si configurano come un’anticipazione di gettiti da recupero evasione. Infatti, nel caso non fossero incassate queste somme al ripristino dell’ordinaria attività di recupero fiscale, dovranno essere comunque versate al bilancio dello Stato fino a concorrenza dei 950 mil circa (nella quota di 50 milioni annui).

Per le RSO entro il 30 giugno 2021 verrà determinato l’importo degli effettivi minori gettiti tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori mentre per le RSS l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’esercizio 2020 sarà determinato nell’anno 2022 rispetto alla media di quelle quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l’emergenza COVID-19 e dei ristori.

Le Regioni e le Province autonome auspicano un continuo confronto sul tavolo tecnico con il MEF anche in vista dei dati macroeconomici della nota di aggiornamento al DEF 2020 così da verificare le migliori soluzioni tenendo conto della sostanza e della forma.

Sul fronte degli equilibri dei bilanci regionali rimangono, inoltre, ancora aperte le tematiche inerenti:

- l’applicazione dell’esclusione del Fondo Anticipazione Liquidità dal risultato di amministrazione per le RSS per l’anno 2020 (equiparazione alle RSO) e **a regime dal 2021 una soluzione per tutte le Regioni;**
- non è stato ancora convocato il tavolo previsto dal DL 162/2019 art.39, c.12- 13, per la definizione delle modalità e termini per l’applicazione delle **disposizioni sulla ristrutturazione del debito nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, nel quale andrà affrontato anche il tema della sentenza delle Sezioni



Unite della Corte di Cassazione del 12 maggio 2020, n. 8770 che ha statuito, in termini definitivi, la nullità dei **contratti swap** delle amministrazioni pubbliche, specie se affiancati da un finanziamento del tipo “*upfront*”, la cui accensione non è stata accompagnata da una deliberazione dell’organo consiliare, non potendosi assimilare ad un atto di gestione l’assunzione di oneri di finanziamento pluriennali;

- occorre riprendere i lavori del **Tavolo tecnico per l’attuazione del D.Lgs. 68 del 2011** per la definizione delle procedure e delle modalità per la fiscalizzazione dei trasferimenti e l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso per ciascuna Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda le altre **priorità fondamentali delle Regioni e delle Province autonome** si sottolinea in particolare, i seguenti punti:

- **Fondo Sanitario Nazionale**

Si dà atto al Governo dell’incremento del fondo al fine di accelerare l’assorbimento delle richieste di *screening*, di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero ricorrendo fino al 31 dicembre 2020 ad alcuni strumenti straordinari anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale **mentre rimane irrisolta la questione sugli indennizzi delle persone danneggiate da trasfusioni dall’anno 2015**, indennizzi **che le Regioni anticipano** nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l’esercizio di tale funzione.

- **Fondo Nazionale Protezione Civile**

Permane la preoccupazione già manifestata dalle Regioni fin dal mese di marzo in occasione del DL 18/2020: tuttora a distanza di mesi non è ancora chiaro se vi sarà la copertura necessaria anche per le spese delle autonomie territoriali. Tali perplessità e incertezze sulle compensazioni delle spese sostenute nell’emergenza dalle Regioni e dalle Province autonome determina un appesantimento delle previsioni di spesa nei loro bilanci. **In caso di mancata soluzione, il tavolo di cui all’art.111 del DL 34/2020 non potrà non considerare queste maggiori spese** che al momento, nello spirito di leale collaborazione non sono state considerate; si prevede, infatti, un ristoro delle minori entrate al netto delle maggiori spese affrontate per l’emergenza Covid.

- **Trasporto Pubblico Locale**

La dotazione del Fondo previsto all’art.200, che il DL 34/2020 a copertura della riduzione dei ricavi tariffari e oneri rimborso abbonamenti è stato incrementato di 400 ml (per un tot: 900 ml). Le Regioni avevano chiesto un incremento della dotazione del Fondo di almeno 800 milioni di euro, in quanto da stime aziendali e regionali, circa 600 milioni di euro sono necessari per la copertura per i soli mesi marzo-aprile-maggio e gli oneri derivanti dalle proroghe dei titoli di viaggio almeno 150 milioni circa a cui vanno aggiunte le spese per il rimborso degli abbonamenti effettuati da molte aziende **Alla luce anche degli esiti dei tavoli con il Governo che hanno definito la percentuale massima di capienza dei mezzi per garantire il distanziamento, appare chiara la necessità di ulteriori risorse per implementare i servizi al fine di mantenere i medesimi standard di trasporto dei**




passaggeri oltreché di incrementare le stime dei minori ricavi in rapporto alla nuova percentuale di incremento.

In tale situazione le Regioni e le Province autonome non possono che esprimere preoccupazione in ordine alla tenuta degli equilibri economici delle aziende.

Si ricorda che il Fondo Nazionale dei Trasporti nella attuale dotazione finanziaria di 4,9 mld di euro è sottostimato, poiché le Regioni oggi contribuiscono con risorse aggiuntive fino a circa 6 mld di euro.

Dalla recente analisi di ASSTRA emerge chiaramente la situazione: *come indicato dal documento di cui si riporta lo stralcio: "COVID-19 Gli impatti del distanziamento interpersonale nel TPL e l'equilibrio economico di settore" - «...Durante il lockdown e nei primi giorni della fase 2, gli introiti per ricavi da traffico sono calati proporzionalmente al crollo dei passeggeri. Si prevede che le minori entrate per vendita titoli di viaggio per il 2020, saranno complessivamente circa 1,7 mld di euro. Quindi già a Maggio 2020 il danno economico di settore (ogni modalità di trasporto, incluso il ferroviario) è pari a oltre 720 milioni di euro.*



Occorre evidenziare che le stime sui minori introiti per ricavi da traffico non tengono conto della minore disponibilità a pagare dell'Utenza in questa fase generata dalla profonda crisi economico-finanziaria che ha colpito il Paese e che incrementerà in maniera significativa i livelli dell'evasione tariffaria.»

- **Piano straordinario investimenti e Semplificazione della legislazione nazionale**

Come per il DL 34/2020, non si ravvisa un piano di investimenti a lungo termine. Le Regioni e le Province autonome chiedono di **sbloccare immediatamente le risorse del fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali**. Non più rinviabile il rilancio delle opere pubbliche che può avvenire con un **nuovo modello di intervento attraverso la sinergia tra Stato, Regioni ed enti territoriali, con lo sviluppo di «hub» di investimenti sul territorio** che permetta l'accelerazione della programmabilità degli investimenti e la crescita dei territori attraverso **politiche di investimento da realizzare garantendo perequazione infrastrutturale, sviluppo aree interne e insularità**. Di seguito si indicano settori di intervento ritenuti prioritari.

- **Pianificazione degli investimenti già programmati in materia di sicurezza, infrastrutture per il trasporto (ferroviarie, stradali, portuali, mobilità sostenibile etc.) e**

rinnovo parco mezzi (ferroviari, bus, navali) con attenzione alla messa in sicurezza delle Ferrovie ex-concesse;

- **Pianificazione degli investimenti per il completamento del comparto infrastrutturale dei Servizi Idrici Integrati ai fini del risparmio idrico** (risanamento reti di distribuzione, riuso delle acque reflue) e della **tutela ambientale** (collettamento acque reflue, depurazione);
- Rifinanziamento e razionalizzazione dei fondi in materia di **politiche per la casa e abitative** nonché il **superamento delle barriere architettoniche**;
- **Rete infrastrutture scolastiche**;
- **Rete ospedaliera e infrastrutture la salute**;
- **Digitalizzazione/Banda Ultra Larga**;
- Accelerazione e **potenziamento** delle opere infrastrutturali connesse alla realizzazione dei **«Giochi Olimpici e Paraolimpici 2026 Milano-Cortina»** e delle **«Finali ATP Torino 2021 – 2025»**;
- **Ponte sullo Stretto di Messina**

Preme ricordare che i fondi Next Generation UE allocati sulla linea *RESILIENZA* hanno per l'Italia un plafond di 208,8 miliardi:

- 127,4 miliardi attraverso prestiti
- 81,4 miliardi di sussidi

Gli impegni per 56,7 miliardi sono da effettuare nei prossimi due anni (poco più di 28 miliardi all'anno) e i restanti 24,3 miliardi entro il terzo anno.

Pertanto, le Regioni e Province autonome chiedono che per alcuni programmi di investimento già previsti a legislazione vigente, si possano rimodulare gli stanziamenti anticipando quelli al termine del programma (es. annualità dal 2028 al 2034 anticipate negli stanziamenti delle annualità 2021 – 2022, come già avvenuto con l'art.46 del DL 104/2020) utilizzando in parte le risorse del Recovery Fund.

Esempio.:

- Programma investimenti in sanità le annualità 2026 – 2033 equivalgono a 4,3 mld;
- Fondo investimenti regioni (in parte destinato ai comuni), le annualità 2028 – 3034 equivalgono a circa 2 mld.

Un adeguato piano investimenti con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome è la base per la crescita e per un congruo surplus di bilancio primario per rendere sostenibile il rapporto «debito/PIL»

Le Regioni e le Province autonome hanno già presentato in occasione dei precedenti decreti legge, emendamenti per incrementare gli investimenti in materia di:

- Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico;
- Sicurezza reti ferroviarie;
- Trasporto sostenibile;
- Digitalizzazione della PA (non solo dell'amministrazione centrale);
- Investimenti in materia ambientale e della green economy;

- Aggiornamento degli impianti sportivi anche in previsione dei Giochi Olimpici 2026;
- Spese per emergenza Covid -19 da finanziare con spazi liberati da contributi statali per la riduzione del debito
- Applicazione dell'esclusione del Fondo Anticipazione Liquidità dal risultato di amministrazione per le RSS per l'anno 2020 (equiparazione alle RSO)

In allegato gli emendamenti ritenuti prioritari.



ALLEGATO

EMENDAMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALL'A.S. 1925: "CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA"

Emendamenti senza oneri finanziari	3
1. Indennizzi emotrasfusi senza oneri per lo Stato	3
2. Monitoraggio progetti miglioramento qualità dell'aria	4
3. Semplificazione procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni e delle Province autonome	4
4. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio.....	6
5. Accelerazione procedure VIA per infrastrutture per le Olimpiadi 2026	7
6. Potenziamento centri per l'impiego	7
7. Camere di commercio	8
In subordine – Ipotesi A - Camere commercio	8
In subordine – Ipotesi B - Camere di commercio	8
8. Pubblicazione delle delibere del CIPE.....	9
9. Invimit	9
10. Struttura commissariale.....	11
11. Intesa per il riversamento allo Stato del recupero minori entrate da parte della Struttura di gestione	12
12. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2009 del 2012 e del 2016	12
13. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.	15
14. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"	15
15 – Accelerazione procedure di sub-affidamento.....	16
16 – Omologazione di mezzi sino a 24 metri per servizi di TPL.....	17
17 – Nuovo art. 44-bis Misure per la mobilità sostenibile.....	17
18 – Art. 49 Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane.....	18
19 – Art. 50 Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana	18
20 – Art. 100 Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.....	19
21. Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino "Emergenza Palermo – PIP"	20
Emendamenti con oneri finanziari.....	21
22. Contributo per la riduzione del debito	21



23.	Indennizzi emotrasfusi - finanziamento annualità pregresse	22
24.	Investimenti territoriali.....	23
25.	Nettizzazione FAL	23
26.	Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa	25
27.	Edilizia sanitaria	28
28.	Investimenti reti ferroviarie regionali	28
29.	Interventi per la qualità dell'aria – modifiche all'art.51	29
30.	Fondo per il Trasporto Pubblico.....	30
31.	Innovazione tecnologica e digitalizzazione.....	30
32.	Finanziamento di impianti sportivi per Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo	
2026 -	Taranto.....	31
33.	Utilizzo dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione.....	32
34.	Sospensione quota capitale anticipazione liquidità	33
35.	Ripartizione articolo 235 DL 34/2020	33
36.	Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici.....	34

6

Emendamenti senza oneri finanziari

1. Indennizzi emotrasfusi senza oneri per lo Stato

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

“Articolo 30 bis. Disposizioni in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni.

1. Le Regioni che hanno erogato gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare del predetto finanziamento ove lo stesso fosse stato effettuato sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., fatto salvo che, se tali finanziamenti rientrano nel Titolo II del D.lgs 118/2011, le Regioni devono reintegrare le relative risorse entro l'anno successivo anche con la finalità di ammodernamento tecnologico e investimento relativo al settore. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.

Relazione

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013**, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno **chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi** per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

Pertanto, a partire dall'annualità 2015 non vi sono stati ulteriori stanziamenti per questa finalità da parte dello Stato.

Nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione, le Regioni che hanno anticipato le somme, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della Legge 208/2015, sulla base di stanziamenti a bilancio e hanno contemporaneamente rispettato l'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il pareggio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato, l'emendamento mira a non obbligarle a dover stanziare di nuovo uno specifico stanziamento che determinerebbe una doppia copertura di queste erogazioni, stante anche il fatto che per quanto la legge sia in vigore dal 2016, lo Stato non ha ancora stanziato le risorse per rifondere le regioni né della spesa pregressa né di quella a regime.

Si precisa che nel caso in cui lo Stato proceda a stanziamenti specifici per tali indennizzi, le Regioni ripristinano gli stanziamenti con questo vincolo ancorché non esistano obbligazioni sottostanti ovvero vengono riattribuiti al bilancio regionale senza vincolo nel caso di copertura con entrate tributarie o extratributarie.

Non vi sono oneri finanziari per la finanza pubblica.

2. Monitoraggio progetti miglioramento qualità dell'aria

1. L'ultimo periodo del comma 1 lett.b) dell'articolo 51 è soppresso.

Relazione

È soppresso l'ultimo periodo in quanto inapplicabile se gli interventi riguardano singole persone fisiche nonché costituisce un appesantimento delle procedure che rallenta i tempi degli investimenti.

3. Semplificazione procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni e delle Province autonome

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

“Articolo 43 bis - Disposizioni per semplificare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni e Province autonome.

1. Al fine di accelerare i tempi di pagamento verso fornitori e di semplificare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per alcune tipologie di spesa nel caso in cui i bilanci delle Regioni e delle Province autonome prevedano nel bilancio di previsione risorse per le coperture finanziarie in fondi e stanziamenti, all'articolo 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 della lettera e) le parole “preventivo” sono soppresse;

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) e lett.e), la Giunta regionale provvede entro trenta giorni con propria deliberazione, da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni, qualora i debiti trovino copertura finanziaria negli idonei stanziamenti previsti a bilancio.”



Relazione

Lo scopo della norma è la semplificazione dell'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di impegno di spesa, inoltre si propone di dare un'interpretazione univoca all'attuale comma 4 dell'art.73 del D.lgs 118/2011 indicando nella Giunta la competenza per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o da acquisti di beni e servizi senza impegno di spesa solo nel caso in cui siano già previste a bilancio in appositi fondi le risorse per la copertura di questi debiti (Fondo contenzioso e rischi e per acquisto di beni e servizi in stanziamenti previsti a bilancio compatibili con la tipologia di spesa da riconoscere.).

Tenuto conto dei tempi che l'espletamento di una procedura legislativa richiede in contrasto con la necessità invece di operare celermente nel riconoscimento delle situazione debitoria si propone quindi di portare nell'alveo di competenza della Giunta il riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando le relative spese trovino copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio, posto che sugli stessi il Consiglio si è già espresso con l'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario in corso. Negli altri casi, sia di debiti fuori bilancio riconducibili alle lett. b), c) e d) del comma 1 dell'art.73 sia nel caso in cui le spese di cui al comma 1 non trovino adeguata copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, la procedura è ricondotta a quella già prevista dai commi 2 e 3 dell'art.73.

L'obiettivo della modifica apportata nasce dall'esigenza di normare la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio tenendo conto della specificità delle Regioni e in particolare della peculiarità del procedimento legislativo regionale che ben si discosta dall'operatività e dalle tempistiche degli enti locali.

Il riconoscimento con legge regionale comporta la convocazione del Consiglio regionale anche per spese irrisorie, pertanto l'eliminazione dell'iter previsto da una legge regionale determinerebbe non solo un risparmio di spesa corrente per le convocazioni del Consiglio ma anche un'accelerazione dei tempi dei pagamenti dato da un iter accelerato (sono eliminati i tempi per la legge e per la verifica da parte dello Stato)

Inoltre, la modifica al comma 1 nasce dall'esigenza di semplificare la descrizione e dunque, l'interpretazione, della fattispecie di debito fuori bilancio prevista alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 73, allineandola alle fasi del procedimento della spesa come normate dai principi contabili.

La proposta non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si utilizza solo per i due casi specifici (lett.a) e lett.e) dell'art.73) la copertura finanziaria con risorse già stanziata a bilancio e pertanto sono rispettati a monte nel momento della formazione del bilancio di previsione gli equilibri economici finanziari di legge. Conseguentemente trattandosi di impegni di spesa che trovano già copertura negli stanziamenti di bilancio, le relative previsioni di spesa sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Relazione tecnico finanziaria

Dalle modifiche apportate all'articolo 73 non discendono maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di modifiche di natura ordinamentale e procedurale.



4. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio

Dopo l'articolo 52 sono è aggiunto il seguente:

“Articolo 52 bis Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio

1. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della Legge 11/12/2016, n. 232, così come modificato dall'art. 13 del DL 25 luglio 2018, n. 91, sostituire le parole “, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse” con le parole “le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le egioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.
2. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserire, alla fine, il seguente periodo *“Le Regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”.*

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio delle leggi 232/2016 e 145/2018, attraverso un'apposita certificazione della realizzazione degli investimenti delle regioni.

Nel caso della legge 232/2016 si ricorda che gli spazi finanziari concessi alle regioni sono esclusi dal pareggio per spesa d'investimenti del triennio 2017-2019 a maggior ragione se ne sollecita la semplificazione. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

6



5. Accelerazione procedure VIA per infrastrutture per le Olimpiadi 2026

Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:

“Articolo 82 bis. *Accelerazione procedure VIA per infrastrutture per le Olimpiadi 2026.*

1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale dei progetti inerenti la realizzazione degli interventi per i Giochi Olimpici 2026, il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.
2. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture, la relativa procedura di valutazione ambientale segue lo schema procedimentale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, con dimezzamento dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi comunque non inferiori a 30 giorni.

Relazione

Ai fini di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere infrastrutturali inerenti i Giochi Olimpici 2026, sono ridotti i termini temporali per le procedure di valutazione dei impatto ambientale. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

6. Potenziamento centri per l'impiego

All'articolo 54 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.

Relazione

Il presente comma è finalizzato a garantire le assunzioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, di cui all'articolo 1, comma 258, della Legge 145/2018, all'articolo 12, comma 3 bis, del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019 e all'articolo 15, comma 1, DL 78/2015 convertito dalla legge 125/2015. In particolare, qualora la funzione sia delegata alle province e alle città metropolitane con specifica legislazione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 793 a 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Pertanto, le entrate correnti e la spesa, per le assunzioni previste dalla normativa citata, non rilevano ai fini del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.



7. Camere di commercio

1. All'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'inizio dei commi 1 e 2 sono inserite le seguenti parole "Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 bis,";
- b) b) è aggiunto il seguente comma: "7 bis. I presidenti delle Regioni nelle quali sono in corso i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 possono, con apposito decreto, sospendere tali procedimenti per un periodo massimo di tre anni, in ragione degli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo del territorio di riferimento e della necessità di consentire a istituzioni, rappresentanze associative e operatori economici, di operare per la ripartenza dei sistemi economici-produttivi regionali. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Relazione

In ragione degli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul tessuto economico produttivo del territorio di riferimento e della necessità di consentire a istituzioni, rappresentanze associative e operatori economici, di operare per la ripartenza dei sistemi economici-produttivi regionali, si permette ai presidenti delle Regioni nelle quali sono in corso i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di sospendere i procedimenti per un periodo massimo di tre anni.

In subordine – Ipotesi A - Camere commercio

All'articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

"7 bis. Il presente articolo non si applica alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presentano bilanci in equilibrio economico finanziario."

Relazione

Le norme previste per l'obbligo di aggregazione delle CCIAA non si applicano agli enti che presentano bilanci in equilibrio sotto il profilo economico e finanziario. Non vi sono oneri per la finanza pubblica

In subordine – Ipotesi B - Camere di commercio

1. Al comma 1 dell'articolo 61 la parola "*sentita*" è sostituita con "*d'Intesa con*".

Relazione

È richiesta l'Intesa fra il Ministro dello sviluppo economico e la regione interessata per nomina, del commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

8. Pubblicazione delle delibere del CIPE

“E’ fatto obbligo di pubblicazione delle delibere CIPE, adottate dal Comitato ed inoltrare, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994, entro quarantacinque giorni dall’adozione”

Relazione

Le delibere del CIPE sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica. Su di esse è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Le delibere, registrate dalla Corte, sono infine pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

La pubblicazione delle delibere del CIPE, può rivestire una indubbia importanza nell’analisi delle numerose problematiche riguardanti il ritardo nella realizzazione delle grandi opere, in quanto, fintanto che, non sia intervenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle decisioni assunte dal CIPE, queste ultime, non possono avere nessun effetto reale, rimangono in un “limbo”.

Il range del “tempo medi di attesa” per la pubblicazione oscilla tra un minimo di 103 giorni e un massimo di 231 giorni.

Al fine di dare immediata esecutività ed evitare il dilatarsi dei tempi, a partire da quelli per la pubblicazione delle delibere per la quale non è fissato un termine, si propone il seguente emendamento.

9. Invimit

All’articolo 69, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole “pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, Regioni, Province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio. Lo Stato, Regioni, Province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti potranno concedere un’opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del presente comma».

Relazione

La disposizione di cui si propone la modifica stabilisce, tra l’altro, che i fondi d’investimento istituiti da Invimit SGR S.p.A., costituita e partecipata interamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, partecipino ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, di cui al comma 2 del medesimo art. 33. I fondi d’investimento di Invimit SGR S.p.A. (c.d. “fondi dei fondi”) possono dunque investire anche direttamente per acquisire immobili destinati a locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.



L'emendamento proposto mira a chiarire l'ambito di operatività dei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A., in modo tale da renderlo anche strumento per il sostegno ed il rilancio del sistema economico produttivo italiano, messo a dura prova dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, per effetto della proposta di emendamento, i c.d. "fondi dei fondi" gestiti da Invimit SGR S.p.A. potranno chiaramente acquisire:

- immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni;
- quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi o Associazioni e da altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti.

L'acquisto da parte dei "fondi dei fondi" di quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, enti territoriali, enti locali, enti pubblici e loro consorzi, associazioni o società partecipate, rappresenta una opportunità – nei limiti e compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei "fondi dei fondi" in esame – per il rilancio dell'economia e, comunque, degli investimenti, oltre a rendere efficace l'azione di gestione di Invimit SGR S.p.A.; in particolare, infatti, ciò consentirà a quest'ultima di concorrere alla valorizzazione delle quote dei fondi immobiliari detenute dai predetti enti. Al fine di rendere più facilmente monetizzabili le quote possedute da Stato, Regioni, Province, Comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, questi ultimi potranno, al momento della dismissione delle suddette quote, concedere un'opzione preliminare di acquisto delle stesse ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma».

Dall'emendamento proposto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì una maggior efficacia ed efficienza della spesa, atteso che ai relativi oneri si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei soggetti interessati.

All'articolo 69, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 4, al quinto periodo dopo le parole "pari almeno al" il valore 70 è sostituito dal seguente valore: "40"; dopo le parole "corrisposta in denaro", sono aggiunte le seguenti parole: "anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo".

Relazione

Il testo vigente della disposizione stabilisce, tra l'altro, che il conferimento e/o trasferimento da parte degli enti locali ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater, può essere conseguito mediante il procedimento dell'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciò anche al fine della eventuale regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. Tuttavia, sino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

In passato il legislatore ha già apportato modifiche al comma in esame - prima, dall'art. 23-ter, comma 1, lett. d), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente dall'art. 30, comma 2-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - riconoscendo in favore dell'ente conferente quote del fondo per un ammontare pari almeno al 70% del valore degli immobili conferiti, corrispondendo in denaro il restante 30% del valore dei detti immobili, compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A..

L'emendamento proposto ha la finalità di incrementare la disponibilità degli enti apportanti con una valorizzazione in denaro sino al 60% del valore degli immobili conferiti, rappresentando, peraltro, un

utile strumento che può concorrere al sostegno ed al rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Tale modifica, infatti, consente a tutti gli enti (enti territoriali, locali ed altri enti pubblici, nonché loro società partecipate) di potersi avvalere dell'“anticipazione” del 60% del valore degli immobili apportati.

L'emendamento proposto fissa, altresì, un *modus* alla suddetta anticipazione finanziaria del 60% del valore degli immobili apportati prevedendo anche la possibilità di derogare ai vincoli imposti – per le finalità della riduzione del debito pubblico – per i fondi di cui al comma 8-ter che così stabilisce “*la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili ... è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento*”. Tale deroga consentirebbe quindi una possibile diversa destinazione delle risorse, al fine di agevolare l'investimento per lo sviluppo per lo sviluppo dell'economia locale o in ambito sanitario anche in considerazione dell'attuale fase congiunturale.

In altri termini, le somme potranno essere erogate con la possibilità che le stesse vadano a beneficio della collettività, contribuendo – almeno nell'immediato – al rilancio dell'economia locale e/o settoriale, nel momento di acclarata crisi; resta fermo che, per i soli fondi di cui al comma 8-ter (promossi allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico) il valore delle quote dei medesimi fondi, per la parte relativa al 40% del valore degli immobili apportati, contribuisce alla riduzione del debito dell'ente apportante.

Dall'emendamento proposto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che: *i)* ai relativi oneri si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei soggetti interessati, *ii)* le operazioni sottese non possono produrre esborsi verso enti che non siano pubblici ai sensi del comma 2 dell'art.33 del DL.98/2011.

L'esborso finanziario, che la Società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze potrà valutare in base alla propria pianificazione finanziaria, potrà essere finanziato dalla liquidità disponibile nel fondo immobiliare acquirente, rinveniente, ovvero da auto finanziamento (proventi derivanti da canoni o dismissioni immobiliari, etc.), nonché da investimenti effettuati da investitori istituzionali. Si precisa, infatti, che l'investitore principale dei fondi gestiti dalla Invimit è il “fondo dei fondi” i3 Core, istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del D.L. n. 98/2011 e attualmente investito con liquidità rinveniente dalle riserve tecniche della INAIL, ai sensi del comma 3 del citato art. 33; a ciò si aggiunga che la normativa vigente consente, altresì, il possibile investimento nei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A. anche di altri investitori istituzionali.

10. Struttura commissariale

All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:

“18 bis. All'art. 18 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 *bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

“4-ter. *In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.*

4-quater. Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego.”

Relazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di dare facoltà al Commissario straordinario di avvalersi di una struttura composta, oltre che dal personale individuabile in applicazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, anche da personale appartenente alla medesima amministrazione regionale o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, da utilizzare mediante prestazione di lavoro straordinario.

Quanto sopra si rende necessario in quanto, l'eventuale nomina in posizione di comando di Dirigenti e funzionari, lascerebbe sguarniti alcuni servizi della struttura organizzativa regionale, alla luce delle accertate carenze di organico. Analogamente dicasi per la quasi totalità dei piccoli enti e comuni molisani.

L'emendamento proposto è senza aggravio di spesa, restando il tutto nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, con possibili economie.

11. Intesa per il riversamento allo Stato del recupero minori entrate da parte della Struttura di gestione

1. Al comma 2 *octies*, lett.a) dell'articolo 41, la parola “*sentita*” è sostituita con “*d’Intesa con*”.

Relazione

È richiesta l'Intesa in sede di la Conferenza Stato - Regioni per l'importo del recupero di “minori entrate” che la Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna Regione.

12. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2009 del 2012 e del 2016

All' art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “*A tal fine:*
 - a) *i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., per le esigenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, degli Enti locali e degli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, sono prorogati in deroga ai limiti di durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;*

- b) *i contratti prorogati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., possono derogare ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*
- c) *alle proroghe di cui alle lettere a) e b) non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.*”

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni, gli Enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, in deroga ai valori soglia definiti rispettivamente con i DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020, e sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso le strutture commissariali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli enti locali dei predetti crateri e gli enti parco nazionali interessati. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale. Per tale finalità gli stessi enti possono utilizzare aggiuntivamente le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, e certificate dagli organi di controllo interni, a condizione che lo stesso valore di spesa venga ridotto definitivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nei rispettivi bilanci, in misura corrispondente agli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato”.

3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il personale di cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili.”

Relazione

Con la prima modifica (comma 1) si stabilisce la possibilità di continuare ad utilizzare lo stesso personale già in servizio, derogando ai limiti di durata previsti rispettivamente: per il settore pubblico, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e per il settore privato, dal decreto legislativo n. 81 del 2015. Diversamente, si dovrebbero cessare i rapporti di lavoro esistenti ed attivare nuove procedure di selezione a valere sulla possibilità normativa di assunzione e sulle risorse finanziarie rese

disponibili dallo stesso comma 2 in conseguenza della proroga dell'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018, a discapito della funzionalità dei servizi e della tempestività e adeguatezza dell'attività di ricostruzione.

Con la seconda modifica (comma 2) si introducono misure concrete per garantire la possibilità di utilizzare le procedure di stabilizzazioni previste dall'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale assunto a tempo determinato per le esigenze degli Uffici Speciali per la ricostruzione, degli enti locali dei crateri: sisma Abruzzo 2009, sisma del 20 e 29 maggio 2012 (che coinvolge le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nonché i rispettivi comuni ricompresi nel cratere del sisma del 20 e 29 maggio 2012) e sisma centro Italia 2016 nonché degli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i... La disposizione recata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 è infatti già attuabile dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale.

Occorre dunque introdurre misure finalizzate ad attuare il percorso di stabilizzazione derogando ai valori soglia fissati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica per la definizione delle capacità assunzionali delle Regioni e dei Comuni, di cui ai DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020 (nel frattempo emanati), reintroducendo, peraltro, la possibilità, già prevista per il triennio 2018 - 2020 dallo stesso articolo 20, comma 3 (norma transitoria non più applicabile a decorrere dalla data prevista per la stabilizzazione dal comma 2 dell'articolo 57 e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2022), di utilizzare le risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, prevedendo, all'uopo, un nuovo determinato arco temporale.

Tra l'altro la concreta attuazione del percorso di stabilizzazione è demandato alla definizione, per ragioni di coerenza con le disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica, e di omogeneità di attuazione da parte degli enti pubblici interessati, a criteri da definirsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con la terza modifica (inserimento comma 3-bis), nello spirito della disposizione introdotta, per renderne effettiva l'utilità assicurando la soddisfazione dell'esigenza sottesa all'approvazione della stessa di non dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite negli anni dal personale impiegato presso gli enti e le strutture commissariali coinvolte, stante il reclutamento mediante contratti di lavoro flessibile per la maggioranza delle risorse umane impiegate nell'ambito delle ricostruzioni interessate, si propone altresì la computazione di tali periodi di servizio nell'ambito dei requisiti di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017.



13. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a),*" sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d),*".

2. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole "*lettere a), b)*" sono aggiunte le seguenti parole: "*, c) e d),*";
- dopo le parole "*prodotti agricoli e alimentari,*" sono aggiunte le parole "*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*";

Relazione

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l'avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all'utilizzo di contratti privatistici per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l'attuazione della stessa nell'ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell'art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus Covid-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini.

14. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" la parola "*privata*" è soppressa.

Relazione

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia. La proposta emendativa non comporta alcun tipo di effetto finanziario negativo in quanto le somme oggetto dell'emendamento sono già tutte interamente versate sulla contabilità speciale del Commissario Delegato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

15 – Accelerazione procedure di sub-affidamento

Dopo l'art. 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione di contratti in essere di appalto o concessione o atti di regolazione, si debba ricorrere a sub-affidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-affidamento/sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto sub-affidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, può autorizzare il sub-affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lett.b) del D. lgs. 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D. lgs. 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

Relazione

La norma è stata già approvata dal Governo in sede di intesa sulle Linee guida per il trasporto pubblico locale e per il trasporto scolastico, sancita nella seduta del 31 agosto u.s., ma non è stata recepita in alcun testo normativo.

In questa sede, si ripropone la norma, mirante ad accelerare le attività amministrative nel caso in cui l'appaltatore/ concessionario, relativamente ai contratti o atti di regolazione in essere, per far fronte alla ripresa



delle attività scolastiche post Covid-2019, debba ricorrere, al fine di adeguare le modalità di offerta del servizio ai mutamenti derivanti dalla situazione in essere di emergenza, a sub-affidamenti o sub-concessioni. Si specifica, a differenza della versione approvata il 31 agosto, che la procedura accelerata è una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione.

16 – Omologazione di mezzi sino a 24 metri per servizi di TPL

Dopo l'art. 2-bis, aggiungere il seguente:

“2-ter. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: *“gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.”*”

Relazione

La norma proposta mira, adeguando l'attuale normativa nazionale a quella europea, a consentire l'omologazione di veicoli di lunghezza superiore a 18,75 metri, con molteplici benefici relativi in termini di risorse umane (un solo autista guiderebbe un veicolo con una capacità maggiore), passeggeri trasportati e, più in generale, miglioramento delle *performance* offerte.

Inoltre, la norma contribuirebbe all'aumento della capacità di trasporto dei mezzi attualmente in circolazione, al fine di far fronte alle misure di sicurezza ex Covid e ai criteri di riempimento previsti dalle linee guida del MIT, riducendo parzialmente le perdite economiche subite dalle aziende di TPL.

Da tener presente che le innovazioni tecnologiche oramai consentono di avere sistemi di trasporto con veicoli su gomma a trazione elettrica di lunghezze superiori a 18,75 metri, da potere utilizzare su linee specifiche ad alta capacità di trasporto ben definite ed autorizzate. Infine, la deroga può contenere anche prescrizioni relative all'esercizio, alle quali è subordinata l'omologazione dei veicoli, in sede di verifica della circolabilità su tratte definite e regolamentate della linea di trasporto pubblico di persone.

17 – Nuovo art. 44-bis Misure per la mobilità sostenibile

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

“44-bis. *Misure per la mobilità sostenibile* - All'art. 229 del DL n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, il comma 2-bis è integrato come segue:

- a) al primo periodo le parole: «*di contratti stipulati con gli enti locali*» sono sostituite dalle seguenti: «*di contratti stipulati con gli enti locali e le Province autonome di Trento e di Bolzano*»;

- b) al secondo periodo, le parole: «*Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati*» sono sostituite dalle seguenti: «*Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al primo periodo*»;
- c) al terzo periodo le parole: «*sono ripartite tra i comuni interessati*» sono sostituite dalle seguenti: «*sono ripartite tra i soggetti di cui al primo periodo*»;
- d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «*Gli enti locali e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse del fondo con risorse proprie.*»

Relazione

La norma riguarda il risarcimento per gli operatori del trasporto scolastico: le modifiche richieste consentirebbero anche alle Province autonome, che gestiscono i servizi di trasporto scolastico, di partecipare al riparto di fondi straordinari stanziati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinati a sostenere le imprese del settore.

18 – Art. 49 Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

All'art. 49, alla fine del secondo periodo, dopo le parole “*sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita*”, aggiungere le seguenti: “, *nonché all'estesa chilometrica della rete viaria gestita dalle Province in rapporto alla popolazione e al grado di vulnerabilità sismica e idrogeologica dei territori provinciali*”.

Relazione

L'emendamento proposto è motivato dalle seguenti valutazioni:

- ✓ il solo dato della popolazione servita penalizza alcuni territori, soprattutto quelli delle “aree interne”, spesso svantaggiati anche dall'assetto orografico, la cui accessibilità andrebbe salvaguardata e rafforzata per favorire lo sviluppo e contrastare il diffuso fenomeno dello spopolamento;
- ✓ la previsione di un coefficiente che si relazioni al grado di vulnerabilità sismica e idrogeologica consente di valutare i maggiori costi che richiedono gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte nelle aree esposte a rischio sismico e idrogeologico.

19 – Art. 50 Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana

- ❖ Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
 - aa) Al primo periodo, le parole “*previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali*” sono sostituite dalle seguenti: “*previa intesa in sede di Conferenza Unificata*”.
- ❖ Al comma 1, lettera b) le parole “*previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali*” sono sostituite dalle seguenti: “*previa intesa in sede di Conferenza Unificata*”.

Relazione

Ai sensi dell'art.54, comma 2, del D. Lgs. 112/98, le uniche cinque funzioni mantenute allo Stato in materia di Urbanistica, tra le quali la "*promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato*" sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

Pertanto, i criteri di riparto dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui alla legge 160/2019, devono essere stabiliti d'intesa con la Conferenza unificata.

Analoga procedura deve essere seguita nel caso non si tratti di programma innovativo, ma semplicemente di un nuovo finanziamento di interventi di rigenerazione urbana da ripartire fra i Comuni: infatti, la competenza alla programmazione di queste risorse resta comunque esclusivamente in capo alle Regioni e il fondo va ripartito tra le stesse.

20 – Art. 100 Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

All'art. 100, nella rubrica, le parole "*lacuale e fluviale*" sono soppresse. Al comma 1, le parole "*lacuali e fluviali, ivi comprese quelle*" sono soppresse.

Relazione

Il comma estende l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 682 e 683 della L. 145/2018 anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali. Conseguentemente, in analogia alle concessioni demaniali marittime, con l'entrata in vigore del "DL Agosto", anche le concessioni riguardanti il demanio della navigazione interna sono **automaticamente prorogate al 31/12/2033**. Si evidenzia che la tale disposizione, già oggetto di osservazioni da parte della Conferenza delle Regioni in numerose sedute, presenta le seguenti criticità:

- la competenza sulla gestione del demanio della navigazione interna è stata delegata alle Regioni ai sensi del d.lgs. 112/98 (art. 105, comma 2, lettere d) e l);
- l'istituzione della proroga automatica delle concessioni demaniali contrasta:
 - o con la normativa comunitaria in materia: a tal fine si richiama la Sentenza del 14 luglio 2016 della Corte di Giustizia Europea, nata da un ricorso di un privato su una concessione demaniale rilasciata sulla sponda bresciana del Lago di Garda, che afferma il principio secondo il quale è illegittima una disciplina nazionale che preveda forme di proroga automatica di concessioni demaniali marittime e lacuali;
 - o con alcune discipline regionali: ad esempio, la normativa della Regione Lombardia prevede, in ottemperanza al diritto comunitario, procedure ad evidenza pubblica per il

rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali. Pertanto, la disposizione in oggetto incide sulle concessioni demaniali in essere.

21. Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino “Emergenza Palermo – PIP”

In deroga alle previsioni dell'art. 19, commi 5,6 del dlgs 175/2016 e ss.mm.ii. la Regione Siciliana è autorizzata a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società, per il transito del personale relativo al bacino “Emergenza Palermo – PIP” (L.R. 24/2000 e ss.mm.ii) secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID19 RELAZIONE L'emendamento non determina costi per la finanza statale, ma è a solo carico del bilancio regionale e consente di far fronte alla questione posta dalla sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2020 che sul punto, nel dichiarare incostituzionale la disciplina regionale, ha precisato *“Rimane non di meno la possibilità – prevista dalla disposizione censurata, come novellata dalla normativa successiva – che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la Resais spa e le parti sociali definiscano in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal d.lgs. n. 175 del 2016 e segnatamente dagli artt. 19, 20 e 25.”*



Emendamenti con oneri finanziari

22. Contributo per la riduzione del debito

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

Articolo 43 bis. *Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario*

1. È assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19.
2. È altresì assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo pari a 100 milioni di euro per le operazioni di estinzione anticipata del debito effettuate nel corso dell'anno 2020. Le risorse sono assegnate, su richiesta delle Regioni, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, «*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari*».

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c.134, L.145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Mar che	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

Relazione

Si assegna alle Regioni a statuto ordinario un contributo per la riduzione del debito liberando spazi finanziari da utilizzarsi in via prioritaria per spese per politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19. Il contributo è ripartito secondo la consueta percentuale concordata fra le Regioni a statuto

ordinario utilizzata sia per i riparti di risorse per investimento sia per i contributi alla finanza pubblica.

Inoltre, alle Regioni che ne facciano richiesta, è assegnata un ulteriore contributo per le operazioni di estinzione del debito relative all'anno 2020, secondo i criteri che saranno definiti in un successivo decreto del MEF.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica in quanto sono utilizzate risorse già previste nel bilancio dello Stato all'art.115 del DL 34/2020 in parte non utilizzate e, inoltre, con effetti solo sul saldo netto da finanziare.

23. Indennizzi emotrasfusi - finanziamento annualità pregresse

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

“Articolo 30 bis. Disposizioni in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni e finanziamento annualità pregresse.

1. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021; 200 milioni di euro per l'anno 2022; 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 per il rimborso delle anticipazioni alle Regioni per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a partire dall'annualità 2015. Le risorse sono ripartite fra le Regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Relazione tecnica

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione tuttora non previsto. Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013**, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno **chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi** per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazione

622

dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a ripristinare lo stanziamento per le annualità pregresse e le relative rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale a partire dall'indennità dell'anno 2015.

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

24. Investimenti territoriali

Dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

“Articolo 46 bis. Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160”.

Relazione tecnica

Sono rifinanziati i fondi per gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. I fondi a disposizione delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati per almeno il 70% ai comuni del proprio territorio. L'assegnazione dei fondi agli enti territoriali permette l'accelerazione degli investimenti sul territorio e dà certezza a un piano pluriennale. Si utilizzano le risorse del fondo per gli investimenti infrastrutturali nel Paese non ancora programmati.

25. Nettizzazione FAL

“Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipo liquidità”

Relazione

Il paragrafo 9.2 dell'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. stabilisce, tra l'altro, che “Le eventuali

variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto”.

Per gli Enti che si trovano in disavanzo, il medesimo paragrafo 9.2 dell'All. 4/2, nella parte aggiunta con la lettera l) dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1 marzo 2019, precisa:

“L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo del bilancio di previsione....Nel caso in cui l'importo della lettera A risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”.

In atto la Regione Siciliana si trova nella condizione in cui l'importo della lettera A del prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 è inferiore alla somma degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 e, pertanto, può applicare al bilancio di previsione le quote dell'avanzo vincolato per un importo complessivo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nell'esercizio 2020: tale importo corrisponde ad euro 421.889.971,90.

Detto limite è notevolmente inferiore all'avanzo vincolato complessivo, stimato in circa 5,4 miliardi di euro. Più in particolare, l'Avanzo vincolato da risorse extraregionali, secondo stime più recenti, si attesta intorno a 5,2 miliardi di euro.

Ne deriva che la Regione Siciliana, destinataria di ingenti risorse statali e comunitarie, con la finalità di ridurre il divario di sviluppo economico rispetto alle altre Regioni ed aree geografiche d'Europa, non può in atto attivare dette risorse se non in minima parte (circa l'8%), con la conseguenza di perdere in prospettiva buona parte dei benefici assegnati e di correre il rischio di non impiegare appieno neppure i fondi comunitari già assegnati con il conseguente smobilizzo delle risorse assegnate e non utilizzabili alle scadenze temporali prefissate. Quindi, una norma di rigore contabile impedisce alla Regione di utilizzare le risorse assegnate proprio per uscire prima dalla crisi economico sociale e poi dalla propria crisi finanziaria e dal disavanzo strutturale, che è causa dell'applicazione della normativa stessa. Ciò risulta ancora più distorsivo nell'attuale fase in cui l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 prospetta scenari macroeconomici di crisi globale, che per le regioni in ritardo di sviluppo risultano più gravi negli effetti e più difficili da superare.

Inoltre appare ingiustificabile sul piano costituzionale e della pari dignità tra le regioni la circostanza che tale vincolo non sussista per le regioni a statuto ordinario, essendone destinatarie attualmente le sole regioni a statuto speciale: ciò oggettivamente costituisce una palese diseguaglianza che penalizza fortemente le autonomie speciali.

Occorre quindi pervenire all'approvazione di una norma che consenta anche per le regioni a statuto speciale di utilizzare le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità ed incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, e, conseguentemente di attivare



le ingenti risorse extraregionali ad essa assegnate al fine di superare il ritardo di sviluppo economico. Tale ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento con le regioni a statuto ordinario è ancora più penalizzante rispetto all'impossibilità di utilizzare appieno le risorse extraregionali sia statali (Fondo sviluppo e coesione o Programma complementare) che addirittura europee (tutti i fondi strutturali) atteso che il disavanzo fa ovviamente riferimento ai fondi ordinari regionali, mentre l'introduzione di limiti all'utilizzo delle risorse extraregionali impedisce l'attuazione di specifici interventi nazionali o comunitari, spesso destinati ad investimenti, che invece possano trovare realizzazione negli altri territori regionali, accentuando quindi il divario economico già esistente. In mancanza dell'intervento di differimento al prossimo anno invocato l'Inter spesa europea e statale in Sicilia resterà bloccata ed in un momento di drammatica crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19.

26. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Articolo 29: Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 30 giugno 2021, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e di spesa verso produttori sanitari privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, nel limite degli importi di cui all'allegato A, è consentito di:
 - a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

- b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a favore di tutte le professioni sanitarie con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2 - bis e 2 -ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
- d) incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente.
- e) incrementare i tetti di spesa vigenti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, fino al massimo del 2 per cento. (4% per le Regioni con tetti di spesa vigenti inferiori a euro 10.000.000).
3. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate, nell'ambito delle risorse previste nell'allegato A, a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui al comma precedente, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021.
4. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
5. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
6. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 6 è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.
7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 478.218.772 euro per l'anno 2020 e di 250.000.000 euro per l'anno 2021. A tal fine è conseguentemente incrementato,

per gli anni 2020 e 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

8. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

TABELLA A

Riparto risorse sulla base della quota di accesso

Regione	Quota d'accesso	Riparto risorse sulla base della quota d'accesso	
		ANNO 2020	ANNO 2021
PIEMONTE	7,36%	35.219.754	18.400.000
V D'AOSTA	0,21%	1.004.475	525.000
LOMBARDIA	16,64%	79.595.816	41.600.000
BOLZANO	0,86%	4.104.097	2.150.000
TRENTO	0,89%	4.257.256	2.225.000
VENETO	8,14%	38.935.696	20.350.000
FRIULI	2,06%	9.872.508	5.150.000
LIGURIA	2,68%	12.819.945	6.700.000
E ROMAGNA	7,46%	35.665.198	18.650.000
TOSCANA	6,30%	30.123.070	15.750.000
UMBRIA	1,49%	7.125.589	3.725.000
MARCHE	2,56%	12.258.402	6.400.000
LAZIO	9,68%	46.283.767	24.200.000
ABRUZZO	2,19%	10.472.048	5.475.000
MOLISE	0,51%	2.454.194	1.275.000
CAMPANIA	9,30%	44.483.036	23.250.000
PUGLIA	6,62%	31.666.469	16.550.000

BASILICATA	0,93%	4.468.358	2.325.000
CALABRIA	3,19%	15.257.629	7.975.000
SICILIA	8,16%	39.029.447	20.400.000
SARDEGNA	2,74%	13.122.020	6.850.000
TOTALE	100,00%	478.218.772	250.000.000

27. Edilizia sanitaria

Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

“Articolo 31 bis. *Investimenti in materia sanitaria*

1. Le risorse di cui al comma 81, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 per 50 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2021 e 2022, per 70 milioni di euro per l'anno 2023, 75 milioni di euro per l'anno 2024, per 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 165 milioni di euro per l'anno 2034.”.

Relazione

Si rifinanzia per 2 miliardi le risorse stanziare a favore del piano pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico in Sanità, gli interventi contribuiscono alla crescita del PIL con le opere pubbliche necessarie. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo al comma 14, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 L. 27/12/2019, n. 160.

28. Investimenti reti ferroviarie regionali

Dopo l'articolo 85 è aggiunto il seguente:

“Articolo 85 bis. *Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del dlgs del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.



2. L'utilizzo ed il riparto tra le Regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le Regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160. ”.

Relazione

È istituito di un apposito Fondo pluriennale per le infrastrutture strategiche per garantire maggiore continuità di finanziamento alle opere infrastrutturali delle reti ferroviarie, in particolare per quanto riguarda: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie .

29. Interventi per la qualità dell'aria – modifiche all'art.51

All'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Le risorse di cui al comma 1 lett.b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- b) All'ultimo periodo del comma 1 lett.b) dell'articolo 51 dopo “*dal codice unico di progetto (CUP).*” aggiungere le seguenti parole “*nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.*”
- c) Al comma 2 dopo le parole “*del presente decreto,*” aggiungere “*e di cui all'art. 24, comma 5 bis del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,*”
- d) È aggiunto il seguente comma: “2 bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle Regioni interessate per l'80% sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20% entro il 30 aprile.”

Relazione

È incrementato il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi ivi previsti ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e. 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88.

È modificato l'ultimo periodo prevedendo il monitoraggio solo per gli interventi pubblici, la norma così come prevista sarebbe inapplicabile agli interventi che riguardano singole persone fisiche.

Per accelerare gli interventi sono erogate l'80% delle risorse per il 2020 entro il 31 ottobre 2020 e per gli anni a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno definito il riparto delle somme fra le Regioni. Il saldo del 20% sarà erogato a seguito di rendicontazione della spesa da effettuarsi entro il 31 marzo e l'erogazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile.

30. Fondo per il Trasporto Pubblico

Al comma 1 dell'articolo 44 le parole “ 400 milioni” sono sostituite con “800 milioni”. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

La dotazione del Fondo è incrementata in quanto palesemente insufficiente a coprire i mancati ricavi delle aziende (da stime aziendali e regionali, circa 800 milioni di euro per i mesi marzo-aprile-maggio) e gli oneri derivanti dalle proroghe dei titoli di viaggio (nella peggiore delle ipotesi si arriva a 150 milioni). Inoltre, le stime dei minori ricavi vanno incrementate in rapporto alle misure di massima capienza dei mezzi per garantire il distanziamento

Resta, pertanto, irrisolta la questione già posta del riequilibrio dei contratti di servizio.

31. Innovazione tecnologica e digitalizzazione

Dopo articolo 70 è aggiunto il seguente:

“Articolo 70 bis. *Disposizioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione per le Regioni e Province autonome.*”

1. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole “strategia di condivisione” sono inserite “anche con le Regioni e Province Autonome”; dopo le parole “decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono inserite “dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione.”;

- b) al comma 2 dopo le parole “tecnologica e la digitalizzazione” sono inserite “, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281”;
- c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“3 ter. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni

3 quater. In ragione delle precedenti determinazione di cui al comma 3 ter i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l’integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.”

- d) al comma 3 le parole “cinquanta milioni” sono sostituite con “centodieci milioni”.
2. All’onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione tecnica

L’emendamento mira a coinvolgere anche con le Regioni e Province Autonome nella strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete. Inoltre, si prevede, al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGO PA che le Regioni e le Province Autonome siano riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito un fondo destinato alla copertura delle attività per i Soggetti che sono tenuti a completare l’integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.

32. Finanziamento di impianti sportivi per Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto

Dopo l’articolo 82 è aggiunto il seguente:

“Articolo 82 bis. *Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto.*

1. Al fine di accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale le opere legate all’impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed incrementare l’attrattività turistica di queste zone, è autorizzato un finanziamento, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per i medesimi fini è altresì previsto uno



stanziamento per la realizzazione degli interventi per garantire i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto per un importo di 30 milioni per l'anno 2021 e di 45 milioni per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160.

2. Con uno o più decreti del Ministro per le Politiche giovanili e Sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa gli enti territorialmente interessati, sono identificati gli interventi, con l'indicazione per ciascuno del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

Relazione

La proposta normativa prevede uno stanziamento di risorse per accelerare le opere per gli impianti legati allo svolgimento delle gare olimpiche invernali "Milano – Cortina 2026" e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto, accelerando gli investimenti nelle zone dedicate alle gare e per incentivare la campagna di attrattività turistica delle regioni coinvolte nell'organizzazione di questi eventi sportivi.

Relazione tecnica

All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per investimenti delle Amministrazioni centrali già previsto con legge 160/2019 e non ancora utilizzate.

33. Utilizzo dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione.

"Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie"

Relazione

Diversamente da quanto avviene per le Regioni a statuto ordinario sono stati introdotti rigorosi limiti anche per il 2020 in forza dell'art. 1, comma 897 della legge n. 145/2018 e del principio contabile di cui al paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 per l'utilizzo dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione, che hanno sostanzialmente paralizzato per le Regioni a statuto speciale in disavanzo il ricorso all'avanzo vincolato, composto quasi esclusivamente da fondi extraregionali. La norma si pone l'obiettivo di consentire anche alle Regioni a statuto speciale di utilizzare appieno le risorse nazionali e comunitarie, accelerando la spesa e semplificando gli adempimenti contabili ed i tempi di attuazione, in un periodo di emergenza sanitaria e di profonda crisi economica. Il rigoroso limite introdotto rischia di far smobilizzare risorse comunitarie non spendibili per l'applicazione di principi contabili incompatibili con l'attuale fase emergenziale, il cui utilizzo in questo momento potrebbe consentire invece di alleviare la situazione di grave sofferenza economica e finanziaria, creando condizioni di pari trattamento con le Regioni a statuto ordinario.

34. Sospensione quota capitale anticipazione liquidità

Al comma 3, dell'art. 112 della L.24 aprile 2020, n. 27, le parole "comma 1" la parola "non" è soppressa.

35. Ripartizione articolo 235 DL 34/2020

Dopo il comma 5 dell'articolo 32, è inserito il seguente:

"5bis. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 235 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, sono destinate, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano."

Relazione

Il presente emendamento è volto a precisare, in relazione alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 235 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, che anche la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad accedere al fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le destinazioni configurate dai commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.l. 104/2020. In particolare, il comma 3 destina una parte cospicua del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 235 del d.l. 34/2020 alle misure volte al potenziamento della ripresa delle attività didattiche in presenza, anche mediante la possibilità di incrementare i contratti temporanei di docenti, da attivare dalla data di inizio delle lezioni, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, con possibilità di sostituire il personale assunto a tempo determinato, in caso di assenza, sin dal primo giorno, dal momento che l'usuale soluzione di accorpare la classe dove si verifica l'assenza del titolare con le altre funzionanti nel medesimo plesso non è praticabile per ragioni di sicurezza, essendo prioritario il mantenimento del gruppo classe. A tal fine, occorre chiarire che anche la Regione autonoma Valle d' Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concorrere, ai fini della sola attivazione dei predetti contratti temporanei, alla fruizione del plafond di cui la norma ha previsto l'accantonamento, pari al 10 per cento delle risorse complessive del Fondo di cui all'articolo 235 del d.l. 34/2020.

La precisazione richiesta con la proposta emendativa si rende necessaria in quanto non appare possibile, nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, che una singola Regione possa sostenere l'onere derivante dagli adempimenti connessi alla ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 avvalendosi esclusivamente di risorse proprie, nonché in quanto occorre sia precisata la volontà dello Stato di trasferire anche alla Regione autonoma Valle d' Aosta/ Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e Bolzano le risorse necessarie a rendere possibile la ripresa delle attività scolastiche nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

36. Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

Articolo aggiuntivo

Art. 9 bis - Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e il 17 marzo 2020 e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 600 euro per i mesi di La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso stessa azienda utilizzatrice almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e il 17 marzo 2020 e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle l'indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di ... milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.


Relazione

Dalle indennità previste dal D.L. 18/2020, integrato dal successivo D.L. 34/2020, nella sua formulazione dettata dalla legge di conversione n. 77/2020, e dal recente D.L. 104/2020, sono rimasti esclusi moltissimi lavoratori occupati stabilmente presso la stessa azienda con contratti a tempo determinato a cadenza ciclica, anche se non rientranti nella categoria degli stagionali.

È il caso, ad esempio, dei migliaia di lavoratori occupati negli aeroporti nei picchi di lavoro stagionale e di molti altri la cui assunzione, sempre a tempo determinato, è dettata da un andamento ciclico dell'attività, ai fini di una migliore organizzazione della stessa (negozi aperti solo per la stagione turistica, commercio di prodotti artigianali legati al turismo, etc...).

Per analogia, si ritiene opportuno allargare anche a tale fattispecie l'indennità prevista per i lavoratori stagionali, poiché anche nel loro caso, per esigenze di gestione aziendale, ci si trova di fronte a un succedersi di contratti a tempo determinato che comportano un'aspettativa di occupazione stabile, per quanto frammentaria.

10 settembre 2020
AEE.B



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1925

**Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia*”**

Sommarrio

NORME FONDAMENTALI	4
1. Incremento fondi per reperimento spazi scolastici	4
2. Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria	4
FINANZA LOCALE	6
3. Differimento termini contabili	6
4. Tolleranza per brevi ritardi nell'avvio lavori con utilizzo contributi statali agli investimenti	6
5. Deroghe Testo Unico delle Società Pubbliche (d.lgs. 175/2016)	7
6. Rinvio termine pagoPA	7
7. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio (modifica art. 51)	8
8. Deroghe all'utilizzo delle quote vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione	8
9. Utilizzo degli avanzi di amministrazione non vincolati	9
10. Sostegno agli enti in deficit strutturale (Integrazione Art. 53)	10
ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZA LOCALE	11
11. Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)	11
12. Sospensione recuperi dei disavanzi	11
13. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari - deroga all'art. 243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267	12
14. Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali	12
15. Norma interpretativa su ristoro IMU-porti (art. 1, comma 582, n. 205/17)	13
16. Programmi potenziamento entrate locali (co.1091 l. 145/2018)	13
SISMA CENTRO ITALIA	14
17. PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE AL 2024	14
18. PROSECUZIONE ZONA FRANCA URBANA PER IL SISMA CENTRO ITALIA	14
19. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE CON DESTINAZIONE DEL 5% DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO, L'AMMODERNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO DELL'AREA CRATERE	15
20. PROROGA RINVIO AMMORTAMENTO MUTUI ENTI LOCALI	16
21. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI DEI PRIVATI SU IMMOBILI INAGIBILI 17	17
22. POTENZIAMENTO E DEROGHE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA	17
23. PROROGA ESENZIONE IMU PER IMMOBILI INAGIBILI E SOSTEGNO ONERI TARI	19
24. CRATERE NEVOSO	20
SCUOLA	21
25. Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021	21
APPALTI	22
26. Modifiche urgenti in materia di appalti	22
TURISMO E SPETTACOLO	22



27. Modifiche all'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.....	22
28. Modifiche all'art. 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.....	23



NORME FONDAMENTALI

1. Incremento fondi per reperimento spazi scolastici

Art. 32

(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

Al comma 2, le parole “pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata” sono sostituite dalle parole “pari a 100 milioni di euro nell’anno 2020 e a 200 milioni nell’anno 2021, è destinata”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad innalzare la quota di risorse da destinare alle spese per il reperimento per l'affitto e/o noleggio di strutture e spazi da destinare all'uso scolastico, al fine di garantire il necessario distanziamento tra gli alunni. La cifra richiesta è corrispondente all'esigenza emersa, attraverso la verifica presso gli enti locali, di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'attività scolastica in presenza per tutti i livelli di istruzione.

2. Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria

Aggiungere il seguente articolo:

Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente comma:

“3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-bis e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.”.

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 2, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando



l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale, che al momento è stato adottato solo per i Comuni (DM 17/3/2020).

Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di introdurre alcuni adattamenti alla nuova disciplina sulle assunzioni necessari per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, causata dall'emergenza da Covid-19, che peraltro fa seguito ad un lungo periodo di riduzione degli organici imposta dalla legge e al massiccio ricorso al pensionamento anticipato con "Quota 100".

In particolare è indispensabile inserire alcuni correttivi alle modalità di determinazione della sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni, escludendo tutte le spese eterofinanziate o rimborsate (come ad esempio il trattamento economico del segretario comunale in caso di convenzione di segreteria, che andrà quindi imputato da ciascun ente per la quota a proprio carico, che altrimenti graverebbe interamente sul comune capofila), e consentendo sul versante delle entrate di non considerare l'annualità 2020, caratterizzato dal crollo delle entrate proprie.

Al fine di evitare distorsioni nell'applicazione della norma e di superare le problematiche evidenziate dalle decisioni già assunte da alcune Sezioni regionali di controllo (vedi da ultimo C.d.C, Sez. Toscana, n. 61/2020) è necessario prevedere la salvaguardia dei piani assunzionali approvati dai Comuni nelle more dell'emanazione del decreto attuativo.

FINANZA LOCALE

3. Differimento termini contabili

Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

“Articolo 54-bis. (Differimento termini)”

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) i comuni interessati dalle elezioni del sindaco e dei consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020, che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro la data prevista dalle norme vigenti, sono considerati in esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2020;
- b) all'articolo 107, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “30 settembre”, sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre”.
- c) all'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “30 novembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”.

Motivazione

Con la lettera a) si consente di mantenere il regime di “esercizio provvisorio” ai Comuni in turno elettorale a fine settembre che non abbiano approvato nei termini il bilancio di previsione (attualmente entro il 30 settembre). Viene così evitato il passaggio in “gestione provvisoria” che comporterebbe regole più restrittive, inadatte nel persistente regime di emergenza sanitaria.

Con la lettera b) viene proposta la proroga del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione 2021-2023, dal 30 settembre al 30 novembre 2020.

Con la lettera c) viene proposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio consolidato (obbligatorio per i Comuni con oltre 5mila abitanti), fissandola al 31 gennaio 2021 rispetto all'attuale termine del 30 novembre p.v.

4. Tolleranza per brevi ritardi nell'avvio lavori con utilizzo contributi statali agli investimenti

Al fine di assicurare il più ampio utilizzo dei fondi assegnati a sostegno degli investimenti comunali, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 30 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui al comma 34 sono prorogati di un mese.”;
- b) all'articolo 114 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. “Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 15 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1

Motivazione

Le norme proposte consentono di tollerare ritardi non superiori a un mese nell'avvio dei lavori connessi all'utilizzo di due tipi di contributo agli investimenti concessi per il 2020, il cui termine scade il 15 settembre. I contributi sono quelli disposti con la legge di bilancio 2020.



art. 1, commi 29 e ss., a favore di tutti i Comuni in cifra fissa e quelli di cui all'art. 30, co. 14-ter, del dl n.34/2019.

Il mancato rispetto del termine in questione comporta la revoca del contributo. Molti enti si sono trovati in difficoltà per ritardi nelle procedure di affidamento e avvio lavori dovuti al lungo periodo di blocco delle attività e di persistente emergenza sanitaria e hanno potuto concludere il processo con ritardi brevi che la norma proposta consente di non sanzionare.

5. Deroghe Testo Unico delle Società Pubbliche (d.lgs. 175/2016)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 maggio al 30 settembre 2020.

Motivazione

Il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di prescrizioni e divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti. È prevedibile che diversi fattori negativi portino ad aggravare gli equilibri delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), ha introdotto una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo – in particolare – che i risultati 2020 non rilevino nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6, comma 2, del medesimo Testo Unico.

Nel dettaglio, il contenuto delle deroghe proposte per il 2020 è riassunto nel seguente prospetto.

6. Rinvio termine pagoPA

All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono apportate le seguenti modifiche:

a. le parole "28 febbraio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite con le parole "31 dicembre 2021" per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

b. dopo le parole "abilitati ad operare sulla piattaforma." aggiungere le parole "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 settembre 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.";

c. nell'ultimo periodo sostituire le parole "di cui al precedente periodo" con le parole "di cui al presente comma";

Motivazione

In considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA, ostacoli ora aggravati dall'emergenza, la norma proposta dispone il

differimento al 31 dicembre 2021 dei termini per l'adozione della piattaforma almeno per i piccoli Comuni.

7. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio (modifica art. 51)

Il comma 3 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“3. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito con il seguente: “Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, nonché l'utilizzo di contributi agli investimenti assegnati ai sensi di norme di legge dello Stato. Sono valide le deliberazioni assunte in conformità con il presente comma in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento.” ”.

Motivazione

La grave crisi finanziaria determinata dal COVID-19 ha indotto il legislatore a prorogare fino al 30 settembre il termine entro cui approvare il bilancio di previsione 2020-2022. Molti enti locali si trovano nella difficile condizione di gestire l'anno in corso in esercizio provvisorio, con molteplici ostacoli anche nell'utilizzo di risorse già disponibili in bilancio. L'emendamento proposto intende mitigare queste criticità, al fine di consentire immediatamente agli enti locali l'utilizzo di risorse già acquisite tramite trasferimenti e contributi ricevuti da altre Amministrazioni pubbliche. La norma estende la portata dell'art. 51, co.3 del decreto, assicurando che la medesima procedura sia applicabile anche per le variazioni compensative necessarie per l'attivazione risorse proprie in relazione a spese non considerate nel capitolo appropriato nel bilancio triennale 2019-2021. La proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

8. Deroche all'utilizzo delle quote vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2020 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

2. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 è consentita in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

Motivazione

*L'articolo 109 del dl 18 “Cura Italia” dispone, per l'esercizio finanziario 2020, deroghe all'utilizzo della sola quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali. La norma proposta intende invece, **a supporto degli enti locali in condizione di disavanzo**, superare il ristretto perimetro del richiamato articolo 109, anche alla luce della persistente situazione di incertezza e criticità attraversata dalla finanza degli enti locali. In particolare, **al fine di rafforzare l'efficacia delle finalità perseguite**, la proposta amplia le facoltà di utilizzo degli avanzi attraverso:*

a. *l'autorizzazione nell'anno 2020 dell'utilizzo dell'avanzo destinato per il ripiano annuale del disavanzo da recuperare;*



b. *l'autorizzazione nel biennio 2020-2021 dell'utilizzo dell'avanzo vincolato oltre i limiti sanciti dal comma 898 della legge di bilancio 2019, pur limitatamente agli importi derivanti da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o da precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno maggiore alla ripresa dell'economia locale.*

9. Utilizzo degli avanzi di amministrazione non vincolati

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

In subordine:

Per gli anni 2020 e 2021, non trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La norma di cui si propone l'abrogazione o la temporanea disapplicazione vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in una anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 TUEL. Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, vieterebbe l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con evidente eccessivo irrigidimento delle risorse mobilitabili per emergenza.

10. Sostegno agli enti in deficit strutturale (Integrazione Art. 53)

All'articolo 53 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Il fondo di cui al comma precedente è integrato con una ulteriore dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2-ter, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 14 agosto 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, nonché tra i comuni che alla stessa data hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2-ter. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato, con le modalità di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;
- b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);
- c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;
- d) ai fini del riparto, sono esclusi gli enti già beneficiati dal contributo di cui ai commi 1 e 2 e gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti;

Motivazione

L'integrazione proposta al fondo di sostegno per gli enti in predissesto con caratteristiche strutturali di debolezza finanziaria permette di estendere il beneficio introdotto con l'articolo 53 a Comuni in condizioni analoghe rispetto a quelli già considerati dallo stesso articolo 53, ampliando la platea di enti che godono di un supporto straordinario per il ripiano del disavanzo considerato nel piano di riequilibrio



ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZA LOCALE

11. Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";
- b. al comma 836 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";
- c. al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";
- d. al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021";

In alternativa

Aggiungere il seguente articolo:

In considerazione degli effetti amministrativi e fiscali determinati dalla crisi finanziaria generata dall'epidemia COVID, l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n.160 è prorogata al 2022. Sono conseguentemente prorogati di un anno tutti i termini e i riferimenti temporali indicati nei commi di cui al periodo precedente.

Motivazione

Il presente emendamento dispone il rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico). L'approvazione di tale norma si rende necessaria in quanto le novità normative connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia cui i Comuni sono chiamati anche attraverso un'attenta politica della fiscalità locale, rendono l'attuale contesto amministrativo e tributario incompatibile con le attività necessarie per l'introduzione del nuovo canone unico.

12. Sospensione recuperi dei disavanzi

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Le norme proposte sospendono per il 2020 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l'allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori spese da emergenza.

13. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all’art. 243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267

Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l’altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31.12.2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all’art.243, comma 2, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.

Motivazione

La norma sospende per il 2020 l’applicazione dei dispositivi che limitano la spesa e sottopongono a controlli e sanzioni gli enti in condizioni di “deficitarietà strutturale”, il cui accertamento si basa su parametri che risultano fortemente investiti dall’emergenza da COVID-19 (copertura costi dei servizi a domanda individuale, dimensione della spesa corrente, dotazioni organiche). L’applicazione del dispositivo ordinario metterebbe in gravi difficoltà gli enti in questione nell’erogazione dei servizi essenziali e nella fornitura del supporto aggiuntivo richiesto dall’emergenza.

14. Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali

1. I contratti in corso alla data dell’8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all’articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l’allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l’ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere”.

Motivazione

La proposta emendativa risponde alla esigenza di consentire agli enti che hanno affidato la gestione delle proprie entrate ai concessionari privati di cui all’art. 52 del d.lgs n.446/97, di rinegoziare i contratti in corso le cui previsioni sono state investite dalle disposizioni di sospensione e proroga di termini emanate nell’ambito della emergenza epidemiologica. È peraltro inevitabile che il gettito delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, degli enti locali risulti significativamente ridotto con riferimento all’intero 2020, anche per ciò che riguarda il bacino dei recuperi da attività di controllo, con particolare riferimento alle attività economiche più esposte alle conseguenze della crisi e a una quota non trascurabile delle famiglie.



15. Norma interpretativa su ristoro IMU-porti (art. 1, comma 582, n. 205/17)

1. L'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle parti in cui fa riferimento alle rendite proposte nel corso del 2019 ed alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, articolo 1, della medesima legge, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le rendite proposte successivamente al 2019, anche per effetto di procedimenti contenziosi, che hanno effetto dal 1° gennaio 2020, nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 della citata legge n. 205 del 2017.

Motivazione

Il tenore letterale della norma di esenzione dall'IMU delle strutture portuali, a decorrere dal 2020, rischia di limitare il diritto al ristoro dei Comuni beneficiari del contributo compensativo stabilito con il comma 582 della Legge di bilancio per il 2018 (l. 205/2017), in quanto sembra limitarlo ai casi di richiesta di riclassamento catastale "presentata" nel corso del 2019.

La norma interpretativa proposta punta ad evitare una sottovalutazione del ristoro dovuto, ricomprendendovi i casi di presentazione della domanda o applicazione del riclassamento più favorevole per il contribuente intervenuti anche successivamente, ma con effetto dal 1° gennaio 2020. La norma non richiede ulteriori stanziamenti rispetto a quanto già previsto dalla citata legge n. 205/2017.

16. Programmi potenziamento entrate locali (co.1091 l. 145/2018)

Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,.". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.

SISMA CENTRO ITALIA

Articolo 57. **(Disposizioni in materia di eventi sismici)**

17. PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE AL 2024

Al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024».

Al comma 1 sostituire le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» con le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»

AL comma 2 sostituire le parole «per l'anno 2020.» con le parole «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.»

Motivazione

È necessario prorogare la durata dello stato di emergenza almeno fino a tutto il 2024 prevedendo la correlata dotazione per il fondo per le emergenze nazionali, così da consentire la programmazione dei complessi e ancora numerosi interventi sui territori. Si chiede anche di stabilizzare la Struttura Commissariale almeno fino al 2024, così da rafforzare la collaborazione tra Sindaci Commissario Straordinario, sfruttando celermente la possibilità che i sub commissari di cui al decreto semplificazioni possano essere individuati proprio nei Sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto.

18. PROSECUZIONE ZONA FRANCA URBANA PER IL SISMA CENTRO ITALIA

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. «All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.



6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Motivazione

In considerazione dei danni subiti all'area appenninica del Centro Italia, il comma 6 dell'art.57 del D.L. 104/2020 è completamente sostituito da una nuova formulazione volta stabilire il proseguimento della Zona Franca Urbana per almeno ulteriori 5 anni e a chiarire la proposta contenuta nell'attuale formulazione dell'Art. 57 del DL 104/2020, che appare troppo riduttiva, oltre che in termini temporali, anche di risorse messe a disposizione.

19. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE CON DESTINAZIONE DEL 5% DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO, L'AMMODERNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO DELL'AREA CRATERE

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario **in misura non superiore al 5 per cento** degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del

dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Motivazione

La proposta è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività economiche destinando il 5% delle risorse assegnate alla ricostruzione pubblica al finanziamento di percorsi di sviluppo economico sostenibile e di innovazione ambientale (promozione del Turismo ed delle attività culturali, dello sviluppo dell'economia circolare, il rafforzamento dei servizi sociosanitari, sostegno all'accesso al credito delle micro e piccole imprese insediate, ecc.).

20. PROROGA RINVIO AMMORTAMENTO MUTUI ENTI LOCALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma «3-quinquies All'articolo 44 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020".



Motivazione

Si chiede di prorogare il pagamento delle rate mutui contratti con CDP dai Comuni dell'area cratere per almeno un triennio per consentire a questi Comuni di superare sia lo stato di emergenza ma anche di utilizzare le suddette risorse per la realizzazione di investimenti ancora non inseriti nella ricostruzione pubblica. Al fine di liberare somme da destinare al superamento dell'emergenza sismica e ad investimenti e conseguentemente dare supporto concreto al rilancio delle economie locali, la sospensione delle rate mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) si è rilevato un valido strumento post terremoto. Prorogare il pagamento delle rate anziché sospenderle garantisce, oltretutto, meno burocrazia e, quindi, nessuna modifica delle condizioni contrattuali esistenti.

21. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI DEI PRIVATI SU IMMOBILI INAGIBILI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma «3-sexies. All'art.9 vices sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

Motivazione

Si chiede di prorogare la sospensione dei mutui dei privati contratti a valere sugli immobili danneggiati dal sisma sino alla loro ricostruzione e comunque sino al 2024.

22. POTENZIAMENTO E DEROGHE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA

All'articolo 57, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Motivazione

L'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 3, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2022, le Regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri sismici 2009 e 2016, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale, possano assumere a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli uffici speciali ed i comuni di tali crateri sismici nel rispetto delle procedure e con le modalità di cui all'art 20 del D.lgs. n. 75/2017 (c.d. legge Madia). Tale esigenza di stabilizzazione, in conformità alla ratio di cui al comma 3 dell'art. 57, è dettata dalla necessità di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione.

Per conseguire tale obiettivo, tuttavia, è necessario assicurare agli Enti, sia le risorse necessarie all'attuazione dei processi di stabilizzazione secondo le procedure e con le modalità di cui all'art 20 del D. Lgs n. 75/2017 (c.d legge Madia), sia la possibilità di operare in deroga ai limiti e vincoli assunzionali ordinariamente previsti.

L'art. 57, comma 3, infatti, nell'attuale formulazione assume solo valenza normativa, non prevedendo l'assegnazione delle risorse necessarie alle stabilizzazioni del personale a

tempo determinato in servizio presso gli uffici speciali ed i comuni dei crateri sismici 2009 e 2016.

La presente proposta è quindi finalizzata a garantire la piena applicazione del comma 3 dell'art. 57, assicurando agli Enti le risorse economiche e le opportune deroghe ai vincoli e limiti assunzionali ordinari.

A tal fine si chiede che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, le risorse statali trasferite ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti a tempo determinato del suddetto personale in servizio presso i comuni e gli Uffici speciali per la ricostruzione dei crateri sisma 2009 e 2016, diventino un trasferimento ordinario (in analogia a quanto effettuato per il personale dei Centri per l'Impiego ai sensi dell'art. 1, commi 796 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), e che le procedure di stabilizzazione in questione vengano attuate in deroga alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti esenzionali vigenti.

In mancanza, gli Enti dei crateri sisma 2009 e 2016, dovendo operare il processo di stabilizzazione esclusivamente a valere sulle proprie risorse e nel rispetto degli ordinari vincoli in materia di assunzioni di personale negli enti locali, si troverebbero nell'oggettiva impossibilità di attuare il comma 3 dell'art. 57, vanificando la ratio della norma che è, per l'appunto, quella di garantire a tali enti la possibilità di continuare ad avvalersi dell'esperienza maturata e a non disperdere le professionalità acquisite dal personale in servizio a tempo determinato, assicurando così l'ordinato svolgimento dei processi di ricostruzione.

Per quanto attiene, in particolare, alla richiesta assegnazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle procedure di stabilizzazione è bene rilevare che in conformità alle previsioni di cui all'art. 20 del D. lgs n. 75/2017, l'attuazione dei processi di stabilizzazione del personale precario deve avvenire con l'indicazione, da parte delle amministrazioni interessate, della relativa copertura finanziaria utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, con la contestuale e "definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato".

Nel caso del personale a tempo determinato impiegato nella gestione dei processi di ricostruzione, tuttavia, la fonte di finanziamento dei relativi contratti è rappresentata da risorse statali e non proprie delle singole amministrazioni con la conseguenza per cui, in assenza degli opportuni stanziamenti, la norma in questione risulterebbe di difficile applicazione, non disponendo gli Enti di capacità finanziarie proprie, a tal fine necessarie. Inoltre, ed in considerazione delle esigenze connesse alla gestione dei processi di ricostruzione in atto ed al fine di assicurarne l'attuazione senza soluzione di continuità, è comunque necessario garantire agli Enti le risorse necessarie per il finanziamento dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale, essenziale all'attuazione dei processi di ricostruzione, ma escluso dal processo di stabilizzazione; si tratta, in particolare, oltre che del personale dirigenziale (Titolari degli Uffici Speciali e Dirigenti a tempo determinato preposti ai vari Settori degli Enti locali dei crateri) per cui è inapplicabile la procedura di stabilizzazione della c.d. legge Madia, del personale a tempo determinato, che seppure privo dei requisiti soggettivi previsti dalla c.d. legge Madia, è dotato di competenze professionali specifiche necessarie per l'ordinato svolgimento dei processi di ricostruzione e che per tale finalità non possono essere disperse.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali".

Motivazione



Si tratta di una modifica al D.L. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), e, in particolare, all'art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).

L'attuale comma 1-ter prevede per l'anno 2020 una dotazione finanziaria pari ad € 8,300 milioni che divisa per il numero massimo di unità di personale assumibile, pari a 200, indica una spesa pro-capite di € 41.500,00. Tale tetto di spesa individuale è difficilmente raggiungibile per la maggior parte dei contratti. Esso, infatti, è stato calcolato al lordo delle somme dovute per gli oneri accessori, nonché per l'eventuale conferimento di posizione organizzativa. Pertanto, solo alcune figure riescono a raggiungere tale tetto, posto che la retribuzione tabellare lorda annua di una cat. C è oggi pari ad € 32.702,60, mentre per una cat. D. è pari a € 35.447,18.

La proposta ricalca la modifica introdotta al comma 1 del medesimo art. 50-bis dall'art. 22, comma 2, lett. 0a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tale modifica ha eliminato le parole “, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018” inizialmente inserite all'interno del comma 1, consentendo un maggior numero di assunzioni poiché, in assenza di un contingentamento numerico, la spesa è stata legata unicamente al tetto finanziario previsto.

Oppure:

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente articolo:

ART. 57-bis (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con le seguenti: “**400 unità complessive**”.>>

All'articolo 57, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

“3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.

3-ter. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi”.

Motivazione

La proposta ha l'obiettivo di recuperare i residui non spesi nei precedenti esercizi al fine di potenziare le dotazioni finanziaria gli Uffici Speciali e della struttura commissariale senza maggiori oneri a carico del bilancio.

23. PROROGA ESENZIONE IMU PER IMMOBILI INAGIBILI E SOSTEGNO ONERI TARI

All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole “e comunque fino all'anno d'imposta 2020” sono sostituite dalle parole “e comunque fino all'anno d'imposta 2021”;
- b) al secondo periodo, le parole “ e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “ e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”;
- c) le parole “e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019” sono sostituite dalle parole

“, di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020”.

Motivazione

La proposta riguarda, con riferimento alle lettere a) e b) il prolungamento al 2021 del regime di favore per gli immobili tuttora inagibili a seguito del sisma in materia di produzione di reddito ai fini delle imposte dirette e di pagamento dell'IMU. Con la lettera c) viene esteso al 2020 il contributo per oneri in termini di minori entrate o maggiori spese relative al servizio di gestione dei rifiuti, sempre in connessione con la situazione determinata dagli effetti del sisma.

24. CRATERE NEVOSO

Aggiungere il seguente articolo:

- 1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del DL del 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'art. 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'art. 4, comma 3 del D.L. 189/2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.*

Motivazione

A seguito degli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio 2017 concomitanti con eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio dello stesso anno, il Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 20 gennaio 2017 ha esteso gli effetti dello stato di emergenza già dichiarato con Deliberazione del 25 agosto 2016 agli eventi sopra menzionati.

A tal fine il Capo Dipartimento della Protezione Civile con proprie Ordinanze, n. 437 e n. 441 del 2017, ha disciplinato le attività da realizzare in prima emergenza trovando adeguata copertura finanziaria anche per i comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. 189 del 2016. In relazione ai danni subiti dal patrimonio pubblico, privato e dalle attività economiche e produttive nei territori non compresi nel cratere sismico l'OCDPC 441/2017, demanda al Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo la ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed attività economiche e produttive per l'attivazione della successiva fase risarcitoria.

La Protezione Civile della Regione Abruzzo ha provveduto nell'ambito della ricognizione fuori cratere sismico a censire anche le criticità dei territori di cui al comma 1 art. 1 D.L. 189/2016 trasmettendone le risultanze al Dipartimento della Protezione Civile nazionale per l'avvio di procedure risarcitorie in analogia con quanto già in corso.



Il Dipartimento della Protezione Civile prima con nota prot. CG/0002035 del 15 gennaio 2019 poi con nota prot. CG/0030172 del 22 maggio 2020 ha ribadito le disposizioni dell'art. 1 della OCDPC 437/2017 e della OCDPC 441/2017 rimandando la trattazione della fase post emergenziale per il cratere sismico al Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione del Sisma 2016.

Si evidenzia che per i territori non ricompresi nel cratere sismico della Regione Abruzzo con appositi provvedimenti (Delibera C.M. 06.09.2018 e DPCM del 27.02.2019) sono state stanziare risorse per circa 250 milioni di euro per il ristoro dei danni al patrimonio pubblico, privato ed attività economiche e produttive.

Ciò posto al fine di colmare il vuoto normativo che ad oggi determina un'incomprensibile sperequazione tra le comunità colpite dal medesimo evento calamitoso, si propone l'inserimento del seguente emendamento atto ad avviare le procedure finalizzate al ristoro dei danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato i territori, di cui al comma 1, art. 1 del D.L. 189/2016, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

SCUOLA

Art. 32

25. Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL per il rispetto delle norme in materia di prevenzione sui luoghi di sicurezza sul lavoro"

Motivazione

Il piano scuola 2020/2021 impone il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni che inevitabilmente comporterà la necessità per gli enti locali (Comuni, Città Metropolitane e Province) gestori degli edifici scolastici di reperire ulteriori spazi (edifici, locali, strutture mobili) dove svolgere l'attività scolastica.

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, l'utilizzo di spazi che, sebbene privi di criticità, potrebbero non avere (ancora) le necessarie autorizzazioni.

Potrebbe infatti verificarsi la possibilità che locali normalmente adibiti ad uso diverso da quello scolastico, non siano dotati di tutte le certificazioni previste per gli edifici scolastici (antincendio, antisismica...) e quindi senza tale deroga non sarebbe possibile utilizzare i nuovi spazi reperiti per l'attività didattica.

APPALTI

Art. XX

26. Modifiche urgenti in materia di appalti

1. Fino al 31.12.2021, in deroga all'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura per cui l'affidamento diretto è possibile per un importo inferiore a 75.000 euro,

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di ripristinare la disposizione del decreto legge 76/2020, poi modificata nel corso della conversione in legge, che innalzava le soglie per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, specificando per questi ultimi la valenza del limite previsto delle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del Codice, pari ad euro 214.000,00. Si introduce altresì la soglia di 75 mila euro per gli affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura, data la specificità degli stessi.

TURISMO E SPETTACOLO

27. Modifiche all'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77

All'art. 181, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1 quinquies:

1 quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.

Motivazione

La ripresa dell'offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall'epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. L'emendamento attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria



28. Modifiche all'art. 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77

All'art. 183 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4 bis:

4 bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

Motivazione

Le motivazioni dell'emendamento si radicano nelle medesime motivazioni che hanno dato forma alle misure disposte dal DL con il presente articolo, per quanto concerne la contribuzione dello Stato agli enti beneficiari di Fondi ministeriali allo Spettacolo. In particolare, la facoltà concessa agli Enti Locali, ove applicata, concorre all'efficacia della misura esistente per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della cultura e la continuità aziendale delle istituzioni culturali destinatarie di sostegno pubblico alla propria programmazione e funzionamento.

All'art. 183, dopo il comma 10 bis aggiungere il seguente comma 10-ter:

10-ter. Anche in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

Motivazione

La presente proposta emendativa è tesa a far sì che le stazioni appaltanti – ad esclusione dei musei e luoghi della cultura statali, per cui è stato previsto del DL uno stanziamento per coprire la diminuzione delle entrate dovuta a mancata bigliettazione - possano procedere ad una revisione dei contratti in essere con le imprese culturali e creative. L'emergenza COVID-19 ha infatti portato alla cessazione o forte riduzione delle attività nei settori delle imprese culturali e creative che solo a partire dal 18 maggio 2020 stanno riprendendo molto gradualmente le attività, con ripercussioni sulle imprese che si protrarranno sicuramente per almeno tutto il 2020. Si tratta, infatti, di settori che implicano attività a contatto con il pubblico che faticeranno a riprendersi ben oltre la cessazione delle restrizioni imposte dal Governo a causa del COVID-19. La disposizione è dunque tesa ad aiutare le imprese culturali e creative a superare le conseguenze di questa emergenza che sta mettendo a dura prova la loro stessa sopravvivenza. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi e non necessita pertanto di copertura.

10 SETTEMBRE 2020



Alle c

Unione Province d'Italia



UPI

Audizione Commissione Bilancio Senato della Repubblica

DOCUMENTO ED EMENDAMENTI

**Al d.l 104/20 "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO
DELL'ECONOMIA"**

A.S. 1925

Roma, 1° settembre 2020

PREMESSA

Il Decreto cosiddetto “Agosto” n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” si inquadra tra gli interventi adottati dal Governo per fronteggiare la crisi economica e sanitaria determinata dall'emergenza Covid-19.

Il decreto contiene pertanto una serie di misure urgenti in materia di occupazione, cassa integrazione e proroghe degli interventi di sostegno per le imprese e i lavoratori e per il rilancio dell'economia, disposizioni in materia di salute, sorveglianza attiva e liste d'attesa, nonché disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza sanitaria.

In questi mesi il confronto tra Governo, Parlamento e rappresentanze degli Enti locali è stato sempre pienamente collaborativo e ha favorito l'azione integrata di Province e Comuni nel contrasto al diffondersi dell'epidemia. L'impegno straordinario richiesto agli Enti locali, insieme alla pesante crisi economica causata dal COVID19 - come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte a Governo e Parlamento - ha avuto però pesanti ripercussioni sui bilanci degli enti locali, che hanno dovuto sopperire in questi mesi, oltre all'ordinaria amministrazione, anche a spese straordinarie, a fronte di un crollo delle entrate accertato nei tavoli tecnici con il Ministero dell'Economia e dell'Interno.

Il decreto “Agosto”, finalmente, interviene con normative di diretto interesse degli Enti locali e con soddisfazione evidenziamo che le disposizioni che riguardano le Province appaiono in larga parte pienamente rispondenti alle esigenze rappresentate in questi ultimi mesi.

Infatti, non solo garantiscono un sostegno agli equilibri dei bilanci, attraverso le risorse di parte corrente richieste per il ripiano dei mancati gettiti tributari delle Province e Città Metropolitane, ma valorizzano il ruolo di queste istituzioni attraverso il sostegno alla ripresa degli investimenti sul territorio.

1. Le misure a favore dei territori: il ripiano delle entrate e il rilancio degli investimenti

RISORSE DI PARTE CORRENTE: per quanto riguarda le misure per assicurare gli equilibri di bilancio, il Decreto, all'art 39, **assegna ulteriori 450 milioni** per Province e Città Metropolitane per garantire un livello di entrate correnti allineato all'anno 2019.

Queste risorse integrano, come richiesto da UPI e come appurato essere necessario dal confronto tecnico con il Governo, i 500 milioni già previsti dall'articolo 106 del DL 34/20 “Rilancio” (e già ripartiti per singolo ente).

La cifra individuata ad oggi sembra essere congrua, nel caso in cui il trend del mercato automobilistico si stabilizzasse ai livelli pre-Covid, benché si consideri ancora necessario prevedere una valutazione aderente all'effettivo trend delle entrate tributarie nei prossimi mesi.

RISORSE PER GLI INVESTIMENTI: il decreto, riconoscendo il ruolo di Province e Città metropolitane per il rilancio nell'immediato degli investimenti sul territorio e la ripresa

dell'economia, assegna risorse sia per l'edilizia scolastica, sia per le infrastrutture viarie che per la progettazione.

In particolare, **quanto all'edilizia scolastica** all'art 48, attraverso una rimodulazione dello stanziamento complessivo già previsto dalla legge di bilancio 2020, art. 1, comma 63, si incrementano i fondi a disposizione per gli anni dal 2021 al 2024.

Per quanto concerne invece lo specifico e delicato settore dei **viadotti e gallerie**, di estrema importanza è lo stanziamento di **complessivi 600 milioni per il triennio 2021-2023** dedicato proprio alle strutture con maggiori problemi strutturali e su cui è urgente intervenire per garantirne la sicurezza.

Per quanto poi infine riguarda le **attività di progettazione**, anche in questo caso attraverso un anticipo di risorse, l'articolo 45 del decreto legge in esame riprogramma le risorse previste dalla legge di bilancio 2020, quali contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio, utilizzando interamente la graduatoria di progetti definitiva nel bando dell'annualità 2020.

2. Le proposte delle Province

Stante un giudizio positivo sul decreto, l'Unione delle Province d'Italia intende sottoporre al Parlamento alcune importanti proposte integrative, così che, in sede di esame e conversione del decreto, si possa ulteriormente migliorare il testo e consentire agli Enti locali, e a Province (e Città metropolitane) in particolare, di disporre di ulteriori strumenti per continuare a contribuire alla ripresa dello sviluppo.

a. Edilizia scolastica

Obiettivo prioritario del Governo, pienamente condiviso e sostenuto dalle Province, è di riportare gli alunni di ogni ordine e grado a scuola in presenza in piena sicurezza.

Le risorse previste nel decreto all'articolo 32 per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020/21 appaiono purtroppo decisamente non congrue rispetto alle effettive esigenze monitorate e rilevate nelle ultime settimane: il fondo per l'edilizia leggera di cui all'articolo 32, comma 2, **pari a 80 milioni** non è infatti sufficiente a coprire il fabbisogno rilevato attraverso l'avviso promosso dal Ministero dell'Istruzione, che è di **circa a 300 milioni di euro**.

Si tratta dell'ammontare richiesto da Comuni, Province e Città metropolitane, per consentire il noleggio di strutture e l'affitto temporaneo di spazi che possano ovviare ai problemi di distanziamento nelle classi, per poter consentire in questo modo a tutti i bambini e ragazzi di partecipare in presenza alle lezioni in aula.

Manca peraltro la necessaria attenzione a tutta la cornice normativa derogatoria che possa consentire agli istituti scolastici e agli enti locali di utilizzare altri spazi, non destinati usualmente ad uso scolastico, in tempo utile per la riapertura delle scuole.

Pertanto, oltre a prevedere il necessario incremento delle risorse, si chiede di consentire agli enti locali, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021:

A circular stamp with the number '3' inside, and a handwritten signature or mark over it.

- **l'utilizzo di spazi** che, ad un esame sommario, appaiono privi di criticità, e che tuttavia potrebbero non avere (ancora) le necessarie autorizzazioni;
- **la possibilità di stipulare contratti di locazione anche con soggetti privati per edifici e locali** da fornire alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento dell'attività didattica anche solo per un anno, in deroga agli obblighi previsti dalla normativa vigente, che prevedono una durata minima pluriennale per tale tipo di contratti.

b. Rafforzamento del personale di Province e Città metropolitane

La strategia di rilancio degli investimenti deve essere supportata da una pubblica amministrazione più efficiente e funzionale. Per questo chiediamo al Parlamento di valutare in sede di conversione, di introdurre misure in grado di rafforzare le competenze del personale di Province e Città metropolitane

Le Province e le Città metropolitane, in questi anni, hanno creato stazioni Uniche appaltanti per costruire strutture con competenze adeguate che si pongano a servizio di tutti gli enti locali del territorio, a partire dai piccoli Comuni.

Occorre prevedere nel Decreto "Agosto" misure per consentire alle Province e alle Città metropolitane di assumere personale a tempo determinato per la progettazione, programmazione e realizzazione degli investimenti e la gestione degli appalti locali.

Occorre inoltre individuare **un percorso di assunzione di personale a tempo indeterminato**, condiviso tra lo Stato e gli enti locali, che permetta di immettere personale specializzato e nuove figure professionali per accompagnare la riorganizzazione degli enti attraverso processi di consolidamento delle Centri di competenza per l'innovazione e delle Stazioni Uniche appaltanti provinciali e metropolitane.

c. Le politiche di investimento delle Province per il Mezzogiorno

Nel Decreto Legge il Governo ha giustamente inserito delle disposizioni in materia di coesione territoriale per rafforzare le strategie dello sviluppo delle aree interne (art. 28) .

Le Province possono svolgere un ruolo essenziale per la coesione territoriale e per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, contribuendo al superamento dei ritardi e delle difficoltà che il paese ha nell'utilizzo delle risorse europee.


Una strategia di rafforzamento delle azioni di coesione territoriale passa, oltre che per la previsione di risorse ulteriori, anche per la definizione di modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti istituzionali a livello locale e la promozione di progetti di sviluppo integrato che mettano insieme gli interventi ordinari e straordinari, al fine di promuovere azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale.

Le Province, quali "Case dei Comuni", attraverso le Assemblee dei Sindaci in cui sono presenti tutti i Sindaci del territorio, possono svolgere un ruolo di regia e coordinamento di tutti gli enti locali del territorio e favorire altresì il partenariato pubblico privato attraverso **progetti integrati di sviluppo territoriale.**



Le Province, nelle loro funzioni di raccolta dati e di assistenza tecnica ai Comuni, dal punto di vista tecnico e operativo, possono infine accompagnare la **programmazione** degli interventi attraverso la raccolta e l'analisi dei fabbisogni territoriali, gestire la loro **attuazione** attraverso le stazioni uniche appaltanti e attivare, insieme allo Stato e alle Regioni, attività di **monitoraggio** che consentano di verificare l'impatto degli interventi su tutto il territorio.

Unione Province d'Italia



UPI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104
“MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO
DELL’ECONOMIA”

AS. 1925

Roma, 7 settembre 2020



ASSUNZIONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO NEGLI ENTI LOCALI

Dopo l'art. 25 aggiungere il seguente articolo:

ART. 25-bis
(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

- 1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**
- 2. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.**

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di consentire agli enti locali di assumere personale altamente qualificato per rafforzare le strutture di progettazione, di gestione degli appalti o dei processi di trasformazione digitale.

Negli ultimi anni il personale degli enti locali ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità. Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali e per la trasformazione digitale della PA richiede l'innesto di personale altamente qualificato negli enti locali che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica in stretto accordo con gli enti locali.



RAFFORZAMENTO DELLE STAZIONI UNICHE APPALTANTI

Dopo l'articolo 25 inserire in seguente

Art. 25-bis

(Assunzioni a tempo determinato nelle stazioni uniche appaltanti)

“1. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

MOTIVAZIONE

Nella situazione di emergenza insorta a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 le Province e le Città metropolitane si sono attivate per garantire la continuità dell'attività degli uffici tecnici e delle stazioni uniche appaltanti anche a supporto delle richieste delle autorità di protezione civile e delle esigenze dei comuni del territorio.

Per far fronte alla situazione di emergenza vi è la necessità di consentire alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare le strutture tecniche e amministrative che gestiscono le SUA, anche in considerazione del fatto che, negli ultimi anni, in conseguenza del blocco delle assunzioni e dei processi di trasferimento di personale verso altri enti, il personale di questi enti ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità.

L'emendamento ha l'obiettivo di consentire alle Province e alle Città metropolitane di procedere, fino al 31 dicembre 2021, in modo rapido e in deroga ai limiti vigenti, alle assunzioni di personale destinato agli uffici tecnici e alle stazioni uniche appaltanti, a tempo determinato o con ricorso a forme di lavoro flessibile, ricorrendo alle graduatorie ancora valide, per fronteggiare l'emergenza con strutture tecniche e amministrative adeguate.

Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e sono pertanto pienamente sostenibili dal punto di vista finanziario. A regime, negli anni successivi, queste assunzioni rientreranno nella nuova disciplina delle assunzioni previsto dall'articolo 17 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

In ogni caso, sempre per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle SUA, le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.



ASSUNZIONI DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE

Dopo l'art. 25 aggiungere il seguente articolo:

ART. 25-bis

(Assunzioni del personale nei corpi e servizi di polizia provinciale)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di polizia ambientale, stradale, ittico-venatoria di competenza dei corpi e servizi di polizia provinciale, le Province possono effettuare nell'anno 2020 assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali per il personale di polizia locale.

MOTIVAZIONE

Nella situazione di emergenza insorta a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 le Province si sono attivate per garantire l'impegno dei corpi e servizi di polizia locale a supporto delle richieste delle autorità di protezione civile e delle esigenze dei comuni del territorio. In questa situazione è emersa chiaramente la necessità di rafforzare i corpi e i servizi di polizia provinciale per le funzioni di polizia ambientale, stradale e ittico-venatoria di competenza delle Province, soprattutto in quegli enti che, negli ultimi anni, in conseguenza del blocco delle assunzioni e dei processi di trasferimento di personale verso altri enti, hanno visto ridurre notevolmente il personale impiegato nei loro corpi e servizi di polizia locale.

La disposizione ha l'obiettivo di consentire alle Province di procedere in modo rapido e in deroga ai limiti vigenti, alle assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato o indeterminato, per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza, anche ricorrendo alle graduatorie ancora valide.



PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Art. 28

(Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1bis. Per le finalità previste nel comma 1, le Province, attraverso le Assemblee dei Sindaci, definiscono insieme ai Sindaci del territorio programmi integrati di sviluppo per la coesione territoriale che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti pubblici e privati a livello locale e l'integrazione tra gli interventi ordinari con quelle straordinari, per promuovere strategie e azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale.”

MOTIVAZIONE

Le Province possono svolgere un ruolo essenziale per la coesione territoriale e per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, contribuendo al superamento dei ritardi e delle difficoltà che il paese ha nell'utilizzo delle risorse europee.

Una strategia di rafforzamento delle azioni di coesione territoriale dovrebbe passare, oltre che per la previsione di risorse ulteriori, anche per la definizione di modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti istituzionali a livello locale e la promozione di progetti di sviluppo integrato che mettano insieme gli interventi ordinari e straordinari al fine di promuovere azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale.

A tale fine:

- le Province, quali “Case dei Comuni”, attraverso le Assemblee dei Sindaci in cui sono presenti tutti i Sindaci del territorio, possono svolgere un ruolo di regia e di coordinamento di tutti gli enti locali del territorio e favorire altresì il partenariato pubblico privato attraverso progetti integrati di sviluppo territoriale.

- dal punto di vista meramente tecnico e operativo, le Province, nelle loro funzioni di raccolta dati e di assistenza tecnica ai Comuni, possono accompagnare nella fase della programmazione degli interventi attraverso la raccolta e l'analisi dei fabbisogni territoriali e gestire l'attuazione degli interventi attraverso le stazioni uniche appaltanti e attraverso il monitoraggio dei contratti dei servizi di rilevanza economica locale.



INCREMENTO FONDI PER REPERIMENTO SPAZI SCOLASTICI

Art. 32.

(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

Al comma 2, le parole “pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata” sono sostituite dalle parole “pari a 100 milioni di euro nell’anno 2020 e a 200 milioni nell’anno 2021, è destinata”

Al comma 3, le parole “pari a 368 milioni di euro nell’anno 2020 e a 552 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata” sono sostituite dalle parole “pari a 300 milioni di euro nell’anno 2020 e 400 milioni nell’anno 2021, è destinata”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad innalzare la quota di risorse, previste al comma 1, da destinare alle spese da sostenere per il reperimento di risorse aggiuntive per l'affitto e/o noleggio di strutture e spazi da destinare all'uso scolastico, al fine di garantire il necessario distanziamento tra gli alunni. La cifra richiesta è corrispondente all'esigenza emersa, attraverso la verifica presso gli enti locali, di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'attività scolastica in presenza per tutti i livelli di istruzione.

La modifica al comma 3 è necessaria per la rimodulazione delle somme a disposizione ai sensi dell'articolo 32.



CERTIFICAZIONI ULTERIORI SPAZI PER LE SCUOLE

Art. 32.

(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro”

MOTIVAZIONE

Il piano scuola 2020/2021 impone il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni che inevitabilmente comporterà la necessità per gli enti locali (Comuni, Città Metropolitane e Province) gestori degli edifici scolastici di reperire ulteriori spazi (edifici, locali, strutture mobili) dove svolgere l'attività scolastica.

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, l'utilizzo di spazi che, ad un esame sommario, appaiono privi di criticità, e che tuttavia potrebbero non avere (ancora) le necessarie autorizzazioni.

Sarebbe infatti del tutto impossibile che locali normalmente adibiti ad uso diverso, siano dotati di tutte le certificazioni previste per gli edifici scolastici (antincendio, antisismica...) e quindi senza tale deroga la possibilità di reperire nuovi spazi per l'attività didattica sarebbe nulla.



DURATA LOCAZIONI SCUOLE

Art. 32.

(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.”

MOTIVAZIONE

Il piano scuola 2020/2021 impone il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni che inevitabilmente comporterà la necessità per gli enti locali (Comuni, Città Metropolitane e Province) gestori degli edifici scolastici di reperire ulteriori spazi (edifici, locali, strutture mobili) dove svolgere l'attività scolastica.

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la possibilità di stipulare contratti di locazione anche con soggetti privati per edifici e locali da fornire alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento dell'attività didattica anche solo per un anno, in deroga agli obblighi previsti dalla normativa vigente, che prevedono una durata minima pluriennale per tale tipo di contratti.



RIPARTO FONDI MINORI ENTRATE – INTESA IN CONFERENZA

Articolo 39

(Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)

Al comma 2 le parole “sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali” sono sostituite dalle parole “previa intesa in Conferenza Stato Città ed autonomie locali”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire l'intesa, in luogo del parere, sul modello / certificazione ricognitivo delle maggiori o minori spese sostenute dagli enti locali a causa dell'emergenza Covid-19



FONDO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI ENTI LOCALI

Articolo 45

(Incremento risorse per progettazione enti locali)

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

comma 2 bis: “ All’Art. 1, comma 1079. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;
- b) Sostituire le parole “e dei progetti definitivi degli enti locali” con le seguenti: “, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali”

Comma 2 ter: “27 ter. All’Art. 1, comma 1080. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;
- b) Eliminare il periodo: “I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.”
- c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: “I ribassi d’asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all’annualità successiva”

Comma 2 quater: “ Il comma 1083 dell’art. 1, L. 205/2017 è abrogato”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a semplificare le procedure per attivare le richieste da parte degli enti locali a valere sul fondo progettazione del MIT e ad ampliare le possibilità di utilizzo dei finanziamenti concessi.

Ciò in ragione del triennio appena concluso e che ha evidenziato tutta una serie di criticità che hanno compromesso l’appetibilità della procedura e delle relative risorse: innanzitutto si obbligano gli enti a cofinanziare la fase progettuale e questo non sempre è possibile; si vincola il tutto alla programmazione interna all’ente e non sempre i tempi di emanazione del decreto ministeriale che disciplina la modalità di accesso sono idonei a garantire questa sincronia e condizionalità. Un ulteriore ostacolo che ha impedito a molte Province di accedere al finanziamento è stato quello di obbligare gli enti a garantire successivamente l’accollo delle spese relativa alla progettazione esecutiva dell’opera, pena la revoca di quanto già erogato (e speso).

A fronte si chiede di poter modificare la norma primaria per gli anni successivi al 2020 in questo modo:

- *trasformare il cofinanziamento in finanziamento tout court da parte del MIT per la progettazione degli enti locali, che non sono più costretti ad individuare una quota di cofinanziamento, e anche la possibilità di finanziare progettazione esecutiva (non solo più di fattibilità o definitiva) che è la più onerosa per gli enti (comma 2 bis)*
- *eliminare l’obbligo inderogabile di presenza del progetto nella programmazione dell’ente – cosa peraltro non obbligatoria sotto un certo importo) nonché garantire un pieno utilizzo dei ribassi d’asta (comma 2 ter)*
- *eliminare il vincolo di messa a bando della progettazione esecutiva entro 18 mesi dal progetto definitivo (comma 2 quater)*



Art. 49.

(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)

Il comma 1 è così integralmente sostituito:

1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017, con particolare riferimento al livello di rischio territoriale valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

MOTIVAZIONE

L'emendamento opera una diversa modalità di riparto ed assegnazione delle risorse a Province e Città Metropolitane, in analogia con i criteri già utilizzati nei diversi programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. (1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse (come indicato all'articolo 1, comma 1076 della Legge 205/2017), anche sulla base della consistenza della rete viaria, e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate. Data la tipologia di opere da finanziare, sarà opportuno, in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, aggiornare i coefficienti di ripartizione con l'introduzione di parametri che tengano maggiormente in conto gli aspetti legati alla pericolosità, alla vulnerabilità ed all'esposizione delle opere d'arte che gli enti locali vorranno individuare come prioritari.

DISAPPLICAZIONE OBBLIGO ACCANTONAMENTO SOCIETA' PARTECIPATE

Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

Articolo 54 bis

(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

Per le annualità di bilancio 2021 – 2022 – 2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di derogare, in sede di predisposizione del bilancio triennale 2021-2023) all'obbligo di accantonamento delle perdite delle società partecipate dagli enti locali.

Tra le conseguenze dell'emergenza Coronavirus – Covid 19 infatti, vi sarà, indubbiamente, l'impatto negativo sui risultati di esercizio delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, sia per il corrente esercizio 2020 che, presumibilmente, per quelli 2021 e 2022 (si pensi ad esempio anche solo alle società di trasporto o aeroportuali)

La norma attualmente vigente, con riferimento all'esercizio 2020, comporterebbe che ciascuna Amministrazione, con riferimento alle perdite registrate nel 2020 dalle proprie società partecipate, dovrebbe accantonare nel proprio bilancio finanziario 2021 risorse di entità variabile, potenzialmente rilevante, commisurata proporzionalmente alla propria quota di partecipazione. Altrettanto dovrebbe avvenire per le annualità successive. E' già noto come la situazione che si prospetta per le annualità di bilancio 2021 e seguenti delle Amministrazioni, soprattutto locali, sia caratterizzata da gravi difficoltà nell'assicurare gli equilibri di bilancio in via ordinaria, non potendo essere ancora recuperati integralmente, in termini di entrate correnti, gli effetti negativi originatisi in conseguenza del periodo emergenziale, non ancora concluso. Pertanto, dover prevedere sin dal bilancio iniziale 2021 – 2023 o, comunque, in corso di esercizio, questi ulteriori accantonamenti, renderebbe sostanzialmente impossibile assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio. Soprattutto con riferimento alle situazioni nelle quali la copertura delle perdite registrate dalle società partecipate potesse avvenire, negli esercizi successivi, grazie al progressivo ritorno a risultati economici positivi, superata la fase emergenziale.

Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali: Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.



CREAZIONE "PARCO PROGETTI"

Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

Articolo 54 bis (creazione "Parco Progetti")

1. Fino al 31.12.2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto legislativo n. 118/2011"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire una deroga al principio di copertura finanziaria e di impegno di spesa contenuto nel decreto legislativo n. 118/2011, al fine di creare in ogni ente locale un "parco progetti" pronto all'utilizzo nel caso in cui vengano assegnate specifiche risorse per investimenti.

Questo principio contabile ha finora determinato una scarsa propensione alla progettazione, esterna o interna, a causa della incertezza della copertura finanziaria dell'opera cui si riferisce. Se l'intento del legislatore in questa delicata fase di ripresa e resilienza rispetto all'emergenza Covid-19, è quello di dare impulso e slancio repentino agli investimenti sul territorio, occorre infatti dare la possibilità agli enti locali di arricchire il più possibile la quantità e qualità del livello di progettazione degli investimenti infrastrutturali, al fine di metterli nelle condizioni di avviare subito i cantieri nel momento in cui viene prevista uno specifico filone di finanziamento, ancorché ancora non prevedibile né programmabile.

